SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 dicembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58

Agenzia delle entrate

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° dicembre 2016, n. **233**.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla Decisione stessa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Decisione del Consiglio di Sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica Federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) OCCAR (con quattro allegati), firmata a Farnborough il 9 settembre 1998

Il Consiglio di Sorveglianza,

In conformità al paragrafo 6 dell' allegato IV della Convenzione sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, firmata a Farnborough il 9 settembre 1998, di seguito denominata "la Convenzione" ;

Decide quanto segue :

L'Allegato IV della Convenzione è modificato e va letto come segue:

« ALLEGATO IV
PROCESSO DECISIONALE

1. Le seguenti decisioni prese da tutti gli Stati Membri saranno adottate

(a) a maggioranza qualificata rinforzata

(i) ammissione di nuovi Stati Membri;

(ii) assegnazione all'OCCAR di un programma ed integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati Membri;

(iii) conclusione di qualsiasi accordo o intesa in conformità con gli Articoli 37 e 38 della Convenzione;

(iv) norme e regolamenti dell'OCCAR;

(v) organizzazione dell'OCCAR-AE;

(vi) nomina del Direttore e del Vicedirettore dell'OCCAR-AE.

Una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari.

(b) a maggioranza degli aventi diritto di voto

(i) istituzione o scioglimento dei Comitati.

2. Il processo decisionale nell'ambito di un programma è stabilito in uno specifico accordo ad esso riferito, con i dovuti riferimenti alle direttive fissate dal CdS.

3. La ponderazione dei voti per le decisioni elencate nel paragrafo 1 è la seguente:

(a) il numero iniziale dei diritti di voto per ogni Stato Membro fondatore è pari a 10,

(b) ogni nuovo Stato Membro che aderisce all'OCCAR avra' un numero di diritti di voto adeguato, secondo quanto verrà deciso dagli Stati Membri gia' esistenti.

4. Quando la presente Convenzione non stabilisce alcuna disposizione su come una decisione debba essere presa, o nel caso vi sia una controversia sull'esistenza di tale disposizione, o sul suo campo di applicazione, la decisione sarà presa all'unanimità.

5. Il presente Allegato può essere rivisto previa decisione unanime del CdS a livello ministeriale. »
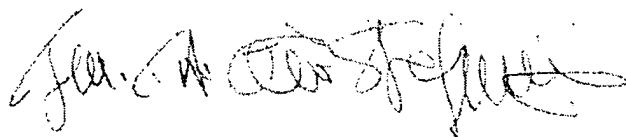
E decide anche quanto segue :

Questo emendamento entra in vigore trenta giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica di accettazione da parte di tutti gli Stati membri.

Fatto in originale unico in versione italiana, francese, inglese e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.
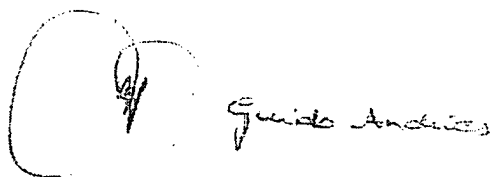
Per il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana

Fatto a Roma, il 10 giugno 2014

Per il Ministro della Difesa del Regno del Belgio

Fatto a Roma, il 10 giugno 2014

Guido Andries

Per il Ministro della Difesa della Repubblica Francese

Fatto a Roma, il 10 giugno 2014

Bruno BELLIER

Per il Ministero federale della Difesa della Repubblica Federale di Germania

Fatto a Roma ...., il 10 giugno 2014

con riserva di accettazione

Per il Ministro della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Fatto a Roma ...., il 10 giugno 2014

Per il Ministro della Difesa del Regno di Spagna

Fatto a Roma ...., il 10 giugno 2014

G.D. A.G.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3199):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo GENTILONI SILVERI e dal Ministro della difesa Roberta PINOTTI (Governo RENZI-I) in data 24 giugno 2015.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 luglio 2016, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), IV (difesa), V (bilancio).

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 30 marzo 2016 e 27 aprile 2016.

Esaminato in aula il 5 luglio 2016 e approvato il 6 luglio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2470):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione), in sede referente il 12 luglio 2016 con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 4ª (difesa), 5ª (bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 agosto 2016 e 2 novembre 2016.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 15 novembre 2016.

16G00247

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2016, n. **234**.

Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI», e in particolare l'articolo 4, comma 2, che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, la definizione dei meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età;

Visti gli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, recante «Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», nonché il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», che all'articolo 8, commi 1 e 2, detta norme in materia di accertamento della minore età dell'imputato;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 14 aprile 2016;

Acquisito il parere dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, reso in data 26 gennaio 2016;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 13 luglio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 19 maggio 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima di tratta e l'età del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla determinazione dell'età, se del caso mediante il coin-

volgimento delle autorità diplomatiche, attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore.

Art. 2.

Procedura di identificazione ed accertamento dell'età in via amministrativa

1. In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'età, il superiore interesse del minore è considerato criterio preminente.

2. Le Forze di Polizia, verificano l'età della persona interessata sulla base dei documenti ritenuti idonei ai sensi del comma 3, nonché, ove necessario, attraverso l'acquisizione di dati utili eventualmente presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o in altre banche dati pubbliche, secondo le modalità di accesso per esse previste, nel rispetto del principio di pertinenza del trattamento dei dati.

3. Sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'età, salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticità, il passaporto o un documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia. Documenti differenti da quelli di cui al primo periodo costituiscono principio di prova ai fini della valutazione di cui all'articolo 3.

4. Fuori dai casi in cui l'interessato sia in possesso dei documenti idonei ai sensi del comma 3, ovvero sia possibile procedere alla sua identificazione ed alla determinazione dell'età mediante l'accesso alle banche dati di cui al comma 2, le Forze di Polizia, fermi restando gli oneri informativi previsti da altre disposizioni normative, procedono, con l'ausilio, ove necessario, di un mediatore culturale e di un interprete ed in linguaggio comprensibile ed adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare nel corso del quale rappresentano all'interessato l'importanza di dichiarare corrette generalità e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione mendace e lo informano in via generale sulla possibilità che in caso di ragionevoli dubbi l'Autorità giudiziaria autorizzi lo svolgimento di accertamenti anche sanitari per la determinazione della sua età.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 4 sono effettuati entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore vittima di tratta ai sensi degli articoli 600 e 601 del codice penale.

6. Ove occorra, e fuori dai casi di cui al comma 7, può procedersi all'identificazione del presunto minore con il coinvolgimento delle autorità diplomatico-consolari; in tale ipotesi la Questura competente in relazione al luogo ove è situata la struttura di accoglienza inoltra la richiesta, nel minor tempo possibile, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Quando il presunto minore manifesta la volontà di richiedere o richiede la protezione internazionale, ovvero emerge nei suoi confronti una possibile esigenza di protezione internazionale, è precluso ogni intervento o accertamento presso le istituzioni del Paese di appartenenza, presumibile o dichiarato, dell'interessato, nonché il coinvolgimento della relativa rappresentanza diplomatico-consolare.

Art. 3.

Intervento dell'Autorità giudiziaria

1. Quando, a conclusione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 2, permangono ragionevoli dubbi circa l'età del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'articolo 5. L'atto informativo rivolto al predetto Giudice contiene il resoconto dettagliato delle attività condotte per l'identificazione del presunto minore e dell'esito del colloquio preliminare di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. Il Giudice decide sulla richiesta di autorizzazione nei due giorni successivi alla ricezione dell'atto informativo, salvo che ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti già condotti. L'integrazione di cui al primo periodo è svolta immediatamente e comunque entro le successive quarantotto ore ed il termine per la decisione decorre dalla conoscenza dell'esito degli ulteriori accertamenti.

3. Quando il Giudice, sulla base dell'atto informativo di cui al comma 1 e degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 2, eventualmente integrati ai sensi del comma 2, ritiene che non sussistono ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima, emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'articolo 5.

4. Quando il Giudice rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; il Giudice individua, altresì, la struttura sanitaria pubblica dotata di équipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di cui all'articolo 5, avvalendosi, ove redatto, di un elenco di strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province autonome e dettando le conseguenti disposizioni.

Art. 4.

Diritto all'informazione

1. Il presunto minore è preventivamente informato, da personale qualificato della struttura sanitaria designata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, circa il fatto che si procederà a determinare la sua età mediante ricorso alle attività di accertamento di cui all'articolo 5. L'informazione è data in una lingua a lui comprensibile e in conformità al suo grado di maturità e livello di alfabetizzazione, anche mediante materiale di supporto multilingua e, ove necessario, con l'ausilio di un mediatore culturale. In ogni caso, il presunto minore è informato:

a) del fatto che la sua età sarà determinata mediante una procedura multidisciplinare che può comportare accertamenti sanitari;

b) delle attività in cui si articola tale procedura, di quali siano i risultati attesi e di quali siano le conseguenze;

c) del diritto a formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in presenza del tutore, o della persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari, che assiste il presunto minore anche nella eventuale formulazione di ragioni di opposizione ai sensi della lettera *c)*.

3. Quando la procedura può essere utilmente esperita senza gli accertamenti per i quali sono state espresse ragioni di opposizione il personale sanitario procede omettendone l'esecuzione.

4. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale sanitario che raccoglie la dichiarazione del presunto minore informa il Giudice della tutela delle ragioni di opposizione e indica quali accertamenti sanitari siano nel caso specifico indispensabili e sufficienti alla determinazione dell'età, privilegiando quelli di minor invasività.

5. Il Giudice della tutela, valutate le ragioni di opposizione e gli elementi offerti dal personale della struttura sanitaria, dispone a quali accertamenti procedere ed emette gli altri provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 5.

Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età

1. L'accertamento dell'età è condotto da parte di personale qualificato presso la struttura sanitaria pubblica individuata dal giudice ai sensi dell'articolo 3, comma 4, mediante la procedura di cui al comma 2; agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasività progressiva. In tutte le fasi dell'accertamento sono garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione.

2. La procedura per la determinazione dell'età è condotta da un'equipe multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi.

3. La procedura è avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e conclusa entro i successivi venti giorni. La relazione conclusiva, redatta dall'équipe multidisciplinare, riporta l'indicazione di attribuzione dell'età cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile.

4. Gli esiti della procedura svolta sono comunicati al Giudice della tutela, al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua età, maturità e del suo livello di alfabetizzazione.

Art. 6.

Provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'età

1. Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata ai sensi dell'articolo 5 e di tutti gli altri dati acquisiti il Giudice della tutela adotta il provvedimento di attribuzione dell'età.

2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio l'età del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilità di attribuire l'età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2 è notificato all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari, e può essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente.

4. Quando divenuto definitivo, il provvedimento è comunicato alla Questura competente in relazione al luogo ove è situata la struttura di accoglienza e alla Forza di Polizia che ha richiesto l'autorizzazione alla procedura multidisciplinare; la Questura, ricorrendone i presupposti, dà comunicazione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'aggiornamento delle banche dati di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7.

Presunzione della minore età in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell'età

1. Nelle more dell'identificazione e della determinazione definitiva dell'età, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è comunque considerata minore.

2. Per le medesime finalità la minore età dell'interessato è altresì presunta nel caso di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 novembre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3229

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) è il seguente:

«Art. 4 *(Minori non accompagnati vittime di tratta)*. — 1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso

i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima finalità la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'età dello stesso.».

— Il testo degli articoli 600, 601 e 602 del codice penale è il seguente:

«Art. 600 *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).* — Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 601 *(Tratta di persone).* — È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 *(Acquisto e alienazione di schiavi).* — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) è il seguente:

«Art. 8 *(Accertamento sull'età del minorenne).* — 1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.

2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) , si rinvia alle Note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 600 e 601 del codice penale, si rinvia alle Note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale):

«Art. 19 *(Accoglienza dei minori non accompagnati).* — 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.

2. I minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, fermo restando per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l'accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'art. 16. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.

3-*bis*. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'art. 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompa-

gnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio. (5)

4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.

5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.

7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.».

16G00248

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 ottobre 2016.

Ammissione alle agevolazioni FAR per il progetto DM64627 presentato ai sensi dell'art. 13 del decreto n. 593/2000 da SIIT S.c.p.a.. (Decreto n. 2163).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, prot. n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - S.O. n. 19 che individua le competenze dell'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;

Visto il decreto direttoriale 24 marzo 2016, prot. n. 544, con il quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, sono attribuite la deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60/64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, prot. n. 593, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2016, reg. n. 3215 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, recante: «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» e, in particolare, l'art. 19 (Disposizioni transitorie e finali);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'Accordo di programma quadro «Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la Regione Liguria in data 28 settembre 2005 che prevede complessive risorse a carico del MIUR legge n. 297/99 - art. 13 decreto ministeriale n. 593/2000 per la realizzazione dell'intervento denominato «Ricerca industriale nell'ambito del Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati» pari a 25 milioni di euro;

Vista la domanda DM64627, relativa al progetto di ricerca dal titolo «SITE - Sistemi intelligenti per lo sviluppo di tecnologie energetiche» presentata da SIIT S.c.p.a., nell'ambito del Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti integrati, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Effettuate le previste attività istruttorie ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico, il 15 ottobre 2015, tramite il sistema informatico Sirio;

Tenuto conto che Finmeccanica S.p.A., con note prot. n. 1216 AOOUFGAB del 5 gennaio 2016 e prot. n. 2016 del 3 febbraio 2016, ha comunicato un riassetto organizzativo dell'intero gruppo con effetti su alcuni soci del Consorzio SIIT S.c.p.a.;

Vista la nota prot. MIUR n. 4536 del 9 marzo 2016 con la quale Finmeccanica S.p.A. ha fornito specifici elementi informativi in merito alle predette variazioni societarie ed ha dichiarato che le stesse non hanno impatto sulle strutture deputate allo svolgimento dei progetti, sul regolare andamento degli stessi e sulle prospettive di industrializzazione;

Effettuati i necessari supplementi istruttori in merito alle citate variazioni di Finmeccanica S.p.A.;

Vista la nota del 17 maggio 2016 prot. n. 9466, con la quale Finmeccanica S.p.A., socio di SIIT S.c.p.a., ha comunicato la modifica di denominazione sociale in Leonardo - Finmeccanica S.p.A. e che, a far data dal 1° gennaio 2017, l'impresa assumerà la denominazione di Leonardo S.p.A.;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'istituto convenzionato, in data 15 settembre 2016, prot. n. 17497, che tengono conto delle variazioni societarie di SIIT S.c.p.a. e del socio Leonardo S.p.A.;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) relative agli anni 2006 e precedenti;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM64627 dal titolo «SITE - Sistemi intelligenti per lo sviluppo di tecnologie energetiche» presentato da SIIT S.c.p.a., ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

2. Il Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al soggetto beneficiario, è riportato in allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

2. La data di inizio del progetto è 1° gennaio 2015 e la sua durata è di trenta mesi.

3. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto. Eventuali ulteriori proroghe devono essere approvate dal MIUR, acquisito il parere dell'esperto tecnico-scientifico.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in Euro 1.695.526,00 nella forma di contributo nella spesa a valere sulle apposite disponibilità del F.A.R. indicate nelle premesse e saranno erogate dopo la stipula del contratto di finanziamento.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

Art. 4.

1. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse.

4. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere alla revoca delle agevolazioni con contestuale recupero delle somme erogate attivando le relative procedure di iscrizione al ruolo nei confronti del soggetto beneficiario.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4178

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM64627

Generalità del Progetto

- Domanda: DM64627 del 19/07/2013

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  SITE - Sistemi Intelligenti per lo sviluppo di Tecnologie Energetiche

  Inizio Attività: 01/01/2015

  Durata mesi: 30

- Beneficiari

  SIIT S.C.P.A.
  GENOVA - (GE)

• Costo Totale	€ 3.126.440,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.779.800,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 1.346.640,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -340.440,00

C.U.P. B32I16000200001

Legge 297/1999 Art. 13 DM64627

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	1.130.580	291.050	-	-	1.421.630
Spese generali	-	-	463.850	85.540	-	-	549.390
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-191.220	-	-	-	-191.220
Subtotale	-	-	1.403.210	376.590	-	-	1.779.800
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	1.403.210	376.590	-	-	1.779.800

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	706.820	190.350	-	-	897.170
Spese generali	-	-	237.270	56.920	-	-	294.190
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	70.000	-	-	-	70.000
Altri costi di esercizio	-	-	234.500	-	-	-	234.500
Recuperi (da detrarre)	-	-	-149.220	-	-	-	-149.220
Subtotale	-	-	1.099.370	247.270	-	-	1.346.640
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	1.099.370	247.270	-	-	1.346.640

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM64627

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	65%	40%	-
Credito Agevolato	-	-	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	912.086,50	244.783,50	-	-	1.156.870,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	439.748,00	98.908,00	-	-	538.656,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.695.526,00	-	1.695.526,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.695.526,00	-	

16A08807

DECRETO 6 dicembre 2016.

Abilitazione della Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo neuropsicologica integrata «Istituto Santa Chiara» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali la Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-neuropsicologica integrata «Istituto Santa Chiara» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - Via Paola, 41- per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 marzo 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nelle riunioni del 2 e del 16 novembre 2016, trasmessa con nota prot. 3443 del 22 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-neuropsicologica integrata «Istituto Santa Chiara» è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma - Via Paola n. 41, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

16A08781

DECRETO 6 dicembre 2016.

Abilitazione della «Scuola italiana di cognitivismo clinico - SICC» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali la «Scuola italiana di cognitivismo clinico - SICC» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - Viale Castro Pretorio, 116 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole, espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 febbraio 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nelle riunioni del 2 e del 16 novembre 2016, trasmessa con nota prot. 3443 del 22 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola italiana di cognitivismo clinico - SICC» è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma - Viale Castro Pretorio, 116 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

16A08782

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 novembre 2016.

Rilascio della licenza di giardino zoologico al Parco Safari delle Langhe, della società Safari s.r.l., in Murazzano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la

Conferenza unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota del 6 novembre 2005, acquisita al prot. n. 28995 del 11/11/2005, con la quale la sig.ra Graziella Sattamino, legale rappresentante della società Safari s.r.l. proprietaria e gestrice della struttura Parco Safari delle Langhe sito in fraz. Rea, 36, Murazzano (CN), inoltra la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, così come previsto all'allegato 4, punto *A)*, del medesimo decreto legislativo n. 73/2005;

Viste le note prot. n. DPN/17588 del 5 luglio 2006, prot. n. 3659 del 19 febbraio 2009 con cui si richiedono le integrazioni alla documentazione inviata allegata alla domanda per il rilascio della suddetta licenza;

Viste le note acquisite al prot.n. DPN/25923 del 12 ottobre 2006, prot. n. DPN/7117 del 1° aprile 2009, PNM/13556 del 22 giugno 2011, PNM/18783 del 13 settembre 2011, PNM/9455 del 10 maggio 2012, con le quali la struttura invia le integrazioni alla documentazione;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata, con le indicazioni di cui all'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 201101460 del 31 marzo 2011, che individua il dott. Luca Brugnola, come esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota con cui il Ministero della salute prot. n. DGSA 6805/P dell'11 aprile 2011 ha incaricato la dott. ssa Cristina Zacchia quale esperta per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura;

Considerato che la prescritta ispezione è stata svolta il 16 ottobre 2011 dalla Commissione di esperti composta dal dott. Camillo Picchiotti per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal dott. Luca Brugnola per il Corpo Forestale dello Stato e dalla dott.ssa Cristina Zacchia per il Ministero della salute, nota prot. n. PNM 20559 del 5 ottobre 2015;

Visto il verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. n. PNM 10413 del 14 giugno 2012 e in cui si individuano alcune criticità, comunicate alla struttura con nota prot. n. PNM 27790 del 16 ottobre 2012;

Vista la documentazione inviata a mezzo posta raccomandata relativa alla Relazione delle attività effettuate nel corso del 2011, 2012, 2013, le note prot. n. PNM/51535 del 9 dicembre 2013, prot. n. PNM/47686 del 24 ottobre 2013 e prot. n. PNM/6576 del 2 aprile 2014, con la quale la struttura ha provveduto a inviare la documentazione comprovante gli adeguamenti richiesti dalla Commissione;

Considerato che per la verifica della documentazione pervenuta è stata effettuata un'ispezione in data 24, 25, 26 giugno 2014 dalla Commissione di esperti composta dal dott. Camillo Picchiotti per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal dott. Alessandro Bettosi per il Corpo Forestale dello Stato, dalla dott. ssa Cristina Zacchia per il Ministero della salute, e dal Guardiamarina Francesco Gentile del Reparto ambientale marino, (note PNM/10349, /10345, /10343, /10348 del 22 maggio 2014);

Visto il verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. n. PNM/4103 del 4 marzo 2015 e in cui si individua una criticità, comunicata alla struttura con nota PNM/4387 del 9 marzo 2015;

Vista la documentazione inviata a riscontro della nota PNM/4387 acquisita con prot. PNM/2383 dell'11 febbraio 2015 e la relazione inviata a mezzo Posta elettronica certificata in data 26 maggio 2015;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/05 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visto il concerto espresso dal Ministero della salute trasmesso con nota GAB 7580 del 29 luglio 2016;

Visto il concerto espresso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota GAB 6720 del 6 luglio 2015;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata in data 29 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, al Parco Safari delle Langhe della società Safari s.r.l., con sede in Murazzano (CN), fraz. Rea n. 36.

Art. 2.

Restano fermi in capo alla società Safari s.r.l. gli oneri relativi alla copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 73/05, e per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Art. 3.

Ogni significativa modifica delle strutture di custodia e/o variazione dell'elenco degli animali custoditi, in particolare di quelli inclusi nell'allegato al decreto ministeriale 19 aprile 1996 e s.m.i., dovranno essere comunicate preventivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alle misure adottate al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

16A08798

DECRETO 9 dicembre 2016.

Attuazione della legge 3 maggio 2016, n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la decisione n. 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2008, relativo all'istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali, come modificato dal decreto ministeriale 22 gennaio 2013, che indica l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) quale soggetto deputato al coordinamento tecnico di detto Registro per la parte agricola;

Visto il regolamento (CE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE;

Vista la decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Vista la legge del 3 maggio 2016, n. 79, Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale, tra i quali l'«Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012», e in particolare gli articoli 5 e 6 che disciplinano, rispettivamente, la gestione, l'archiviazione e l'aggiornamento delle informazioni relative al Sistema nazionale in materia di politiche e proiezioni, e il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 79 del 2016 le modalità e i tempi relativi alla raccolta delle predette informazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che disciplina la rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici utili anche ai fini della realizzazione dell'inventario nazionale dei gas serra, curato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA) per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota prot. n. 24078/GAB del 9 novembre 2016 con la quale è stata chiesta la valutazione di competenza al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 6 comma 2, della legge n. 79 del 2016;

Acquisita la nota n. 25919/GAB del 29 novembre 2016 con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha comunicato le proprie osservazioni;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i tempi con i quali i Ministeri interessati, in particolare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, collaborano alla raccolta delle informazioni di cui all'art. 6, comma 1 e all'art. 5, comma 2, della legge 3 maggio 2016, n. 79.

2. Ai fini di cui al comma 1, le informazioni sono trasmesse dai Ministeri interessati, secondo quanto previsto ai successivi articoli, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e all'ISPRA.

Art. 2.

Informazioni di cui al Capo 3 del Regolamento (UE) n. 525/2013

1. Ai fini della raccolta delle informazioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 525/2013, relative alle emissioni e all'assorbimento dei gas a effetto serra, entro il 15 settembre di ogni anno, i Ministeri interessati, anche avvalendosi dei rispettivi enti controllati, comunicano all'ISPRA tramite PEC i dati di cui all'allegato I di propria competenza.

2. Il dettaglio e il formato dei dati di cui all'allegato I, sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dall'ISPRA, con i Ministeri interessati.

Art. 3.

Informazioni di cui al Capo 5 del Regolamento (UE) n. 525/2013

1. Ai fini della raccolta delle informazioni e delle proiezioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 525/2013, rispettivamente, in materia e di politiche e misure, e riguardanti emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, i Ministeri interessati, anche avvalendosi dei loro enti controllati, comunicano all'ISPRA tramite PEC, ogni due anni, i dati di cui all'allegato II di propria competenza.

2. Il dettaglio e il formato dei dati di cui all'allegato II, sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dall'ISPRA, con i Ministeri interessati.

3. La prima comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni due anni entro il 30 novembre.

Art. 4.

Informazioni di cui all'art. 16 del Regolamento (UE) n. 525/2013

1. Ai fini della raccolta delle informazioni di cui all'art. 16, del Regolamento (UE) n. 525/2013, in materia di sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche avvalendosi dei rispettivi enti controllati, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'allegato III di propria competenza.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere trasmessi tramite PEC entro il 30 giugno di ogni anno secondo il formato concordato dalla Commissione europea e dagli organi della Convenzione UNFCCC.

Art. 5.

Informazioni di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 525/2013

1. Ai fini della raccolta delle informazioni di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 525/2013, in materia di uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti derivanti da progetti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche avvalendosi dei rispettivi enti controllati, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'allegato IV di propria competenza.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere trasmessi tramite PEC entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 dicembre 2016

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO I

Informazioni in merito alla predisposizione degli inventari dei gas a effetto serra di cui all'art. 2.

1. Ministero dello sviluppo economico:

a. per il settore «energia»: Dati di produzione e distribuzione dell'energia elettrica e calore per combustibile e utilizzo;

b. per il settore «Processi industriali e utilizzo di prodotti»: Dati di produzione, composizione delle materie prime e informazioni sui processi tecnologici;

c. per il settore «emissioni fuggitive da combustibili»: Consumi e perdite di gas dalla rete di distribuzione;

d. per il settore «agricoltura»: Tipologia di alimentazione ai digestori, perdite di biogas dei digestori, biogas bruciato in torcia.

2. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a. per il settore «trasporti»: Parco veicoli circolanti al 31 dicembre dell'anno precedente;

b. per il settore «trasporti»: Flussi e velocità di traffico al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali:

a. per il settore «agricoltura»: Dati sulle consistenze di bestiame, sulle superfici e produzioni agricole, secondo il dettaglio concordato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, sulle razioni alimentari del bestiame in allevamento, sulla produzione di latte e relativo contenuto di grasso per categoria di bestiame;

b. per il settore «destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (LULUCF)»: Base di dati relativi alle aree percorse da incendi per tutte le regioni e informazioni connesse ai singoli eventi;

c. per i settori «destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (LULUCF)" e "agricoltura»: Superfici con dettaglio regionale delle tipologie di pratiche agricole da utilizzare ai fini della contabilizzazione delle attività di Gestione di terreni coltivati (CM) e Gestione dei pascoli (GM);

d. per i settori «destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (LULUCF)" e "agricoltura»: Valori di contenuto organico di suolo (SOC) e relativi fattori correttivi (FLU, FMG, *FI)* relative ai terreni soggetti alle coltivazioni, con disaggregazione per tipologia di pratica agricola da utilizzare ai fini della contabilizzazione delle attività di Gestione di terreni coltivati (CM) e Gestione dei pascoli (GM);

e. per i settori «destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (LULUCF)» e «agricoltura»: ove opportuno, eventuali altri dati inerenti le singole «key categories» dei settori considerati;

f. per il settore «destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e selvicoltura (LULUCF)»: dati relativi alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio forestale italiano, così come determinato dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).

4. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

a. per i settori «agricoltura» e «rifiuti»: dati relativi alle superfici di spandimento fanghi;

b. per il settore «processi industriali e utilizzo di prodotti»: dati di produzione di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria.

ALLEGATO II

Informazioni in merito alle politiche e misure e proiezioni di cui all'art. 3.

1. Ministero dello sviluppo economico, relativamente ai settori dell'approvvigionamento energetico, del consumo energetico, dei trasporti e dei processi industriali:

a. elenco delle misure implementate (corredate dei dati di base energetici), adottate e previste ai fini di aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni da gas serra; in particolare l'elenco include tutte le misure rendicontate all'Unione europea ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2009/28/UE;

b. ove disponibili, i costi delle misure implementate, adottate e previste ai fini di aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni da gas serra;

c. ove disponibili, valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura;

d. dati di scenari energetici.

2. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente al settore dei trasporti:

a. elenco delle misure implementate, adottate e previste ai fini della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra;

b. ove disponibili, i costi delle misure implementate, adottate e previste ai fini della riduzione dei consumi energetici delle emissioni da gas serra;

c. ove disponibili, valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura;

d. dati di scenario in materia emissiva ed energetica.

3. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali relativamente ai settori dell'agricoltura e delle attività forestali:

a. elenco delle misure implementate, adottate e previste al fine di ridurre le emissioni da gas serra;

b. ove disponibili, i costi delle misure implementate, adottate e previste ai fini di ridurre le emissioni da gas serra;

c. ove disponibili, valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura;

d. ipotesi di sviluppo delle attività del settore agricolo in materia emissiva ed energetica.

4. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

a. elenco delle misure implementate, adottate e previste ai fini della gestione dei rifiuti, dell'economia circolare, del miglioramento della qualità dell'aria, per aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni da gas serra, per ridurre l'uso dei composti fluorurati ed ai fini di regolare e monitorare i cambiamenti dell'uso del suolo anche con riferimento agli incendi;

b. ove disponibili, i costi delle misure implementate, adottate e previste;

c. ove disponibili, valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura;

d. dati di scenario in materia emissiva (inclusi i gas nocivi) ed energetica

---

ALLEGATO III

Informazioni in materia di sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo di cui all'art. 4.

1. Ministero dell'economia e delle finanze:

a. informazioni sui flussi finanziari basati sui cosiddetti «marcatori di Rio» per il sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per il sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici, introdotti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE;

b. informazioni metodologiche riguardanti l'applicazione del metodo basato sui marcatori di Rio per i cambiamenti climatici;

c. informazioni sui flussi finanziari privati mobilizzati, incluse informazioni sulle definizioni e le metodologie usate per determinare le cifre;

d. informazioni sul sostegno alle attività di mitigazione, adattamento, sviluppo di capacità e trasferimento tecnologico e, se possibile, informazioni indicanti se le risorse finanziarie sono nuove e aggiuntive.

2. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

a. informazioni sui flussi finanziari basati sui cosiddetti «marcatori di Rio» per il sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per il sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici, introdotti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE;

b. informazioni metodologiche riguardanti l'applicazione del metodo basato sui marcatori di Rio per i cambiamenti climatici;

c. informazioni sui flussi finanziari privati mobilizzati, incluse informazioni sulle definizioni e le metodologie usate per determinare le cifre;

d. informazioni sul sostegno alle attività di mitigazione, adattamento, sviluppo di capacità e trasferimento tecnologico e, se possibile, informazioni indicanti se le risorse finanziarie sono nuove e aggiuntive.

ALLEGATO IV

Informazioni in materia di uso dei proventi della vendita delle aste e dei crediti derivanti da progetti di cui all'art. 5

1. Ministero dello sviluppo economico:

a. comunicazione dell'uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti derivanti da progetti, indicando, in particolare, l'ammontare dei proventi impegnati ed esborsati e non ancora, utilizzati specificando a quale anno di competenza si riferiscono;

b. ove disponibili i costi delle misure implementate, adottate e previste ai fini di aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni da gas serra.

2. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a. comunicazione dell'uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti derivanti da progetti, limitatamente al settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, indicando, in particolare, l'ammontare dei proventi impegnati ed esborsati e non ancora, utilizzati specificando a quale anno di competenza si riferiscono.

16A08801

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2016.

Definizione dei criteri e delle procedure per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento della spesa complessiva entro il limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità del 2016)»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 982, della citata legge n. 208 del 2015, ai sensi del quale per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto, per l'anno 2016, un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro;

Visto il medesimo comma 982 dell'art. 1 della suindicata legge n. 208 del 2015, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri e delle procedure per l'accesso al credito d'imposta e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché delle ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il predetto limite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e, in particolare, l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, individua i criteri e le procedure per l'accesso al credito d'imposta ivi previsto e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 15 milioni di euro.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. L'agevolazione di cui al presente decreto spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili al credito d'imposta a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

3. Per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 3 è ridotto del 50 per cento.

Art. 3.

Misura del credito d'imposta e modalità di riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 2 inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo delle spese agevolabili di cui all'art. 2 sostenute nell'anno 2016.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 982 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale è comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017.

3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Art. 4.

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, dell'art. 3, concernente l'individuazione della percentuale di utilizzo del credito d'imposta medesimo. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I Fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

2. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

Art. 5.

Controlli

1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

Il Ministro: PADOAN

16A08797

DECRETO 15 dicembre 2016.

Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le regole tecniche-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario;

Visto l'art. 20, comma 2, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che «con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento»;

Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto 2015), recante le specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario, in attuazione del citato art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, che dispone «Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione»;

Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria reso con delibera n. 2675/16 del 29 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione ed individuazione delle Commissioni tributarie

1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado presenti nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nelle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Val D'Aosta.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire:

a) dal 15 febbraio 2017 per le Regioni Basilicata, Campania e Puglia;

b) dal 15 aprile 2017 per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;

c) dal 15 giugno 2017 per le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;

d) dal 15 luglio 2017 per le Regioni Marche e Val D'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2016

Il direttore generale: LAPECORELLA

16A08780

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 5 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2015 con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bari, ubicato in Bari, Corso A. De Tullio n. 1/C, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 novembre 2016;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 settembre 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bari, ubicato in Bari, Corso A. De Tullio n. 1/C, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 5 ottobre 2020 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Di-

rezione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bari, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia – l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2016

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Triacilgliceroli con ECN42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. UE 299/2013 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Numero di perossidi [(0 - 25) meqO2/Kg]	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

16A08805

DECRETO 5 dicembre 2016.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA;

Esaminata la proposta della Regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dall' 8 settembre 2016 all'11 settembre 2016 nella provincia di Foggia;

piogge alluvionali del 10 settembre 2016 nella provincia di Brindisi.

Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Brindisi:

piogge alluvionali del 10 settembre 2016;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Cisternino, Ostuni.

Foggia:

piogge alluvionali dall'8 settembre 2016 all'11 settembre 2016;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Apricena, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Paolo di Civitate, San Severo, Torremaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2016

Il Ministro: MARTINA

16A08799

DECRETO 6 dicembre 2016.

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varietà vegetale ortiva nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi *standard*». La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodoro	Cicerone	3672	B	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998

16A08800

DECRETO 6 dicembre 2016.

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varietà vegetale ortiva nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista registro	Responsabile della conservazione in purezza
Lattuga	Pamela	3607	A	Maraldi Andrea

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A08802

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2016.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998, che prevede, in particolare, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 giugno 2016 con il quale, tenuto conto della natura gestionale dell'adempimento predetto, il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico è stato delegato alla firma «d'ordine del Ministro» del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15 % dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° gennaio 2017 nella misura pari a - 0,07 %;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,93 %.

Roma, 14 dicembre 2016

D'ordine del Ministro
Il direttore generale
SAPPINO

16A08796

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 19 dicembre 2016.

Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 10).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2016 con il quale è stato approvato l'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari dell'emergenza post-sisma e relativo manuale di compilazione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista l'ordinanza n. 392 del 6 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con la quale, all'art. 3, è stato stabilito che per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi in premessa, la DICOMAC provvede al coordinamento delle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, relative alla procedura mediante impiego delle schede «AeDES»;

Vista l'ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile con la quale, all'art. 1, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l'esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la DICOMAC provvede al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati;

Preso atto che la ricognizione viene effettuata utilizzando la scheda sintetica «FAST» (scheda per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto) finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente. La ricognizione è effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014;

Rilevato che la ricognizione FAST viene effettuata da tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni, da professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, da ulteriori tecnici professionisti che a titolo volontario si rendono disponibili, iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri dotati abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia e da ulteriori

tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di professionalità tecniche e adibiti, nelle amministrazioni di appartenenza, allo svolgimento di funzioni in materia di edilizia, opere e lavori pubblici e individuati dalle medesime amministrazioni;

Verificato l'esteso livello di danneggiamento nelle regioni interessate dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016 che non consente di poter esperire, dopo il giudizio di non utilizzabilità della scheda FAST, anche ulteriori verifiche finalizzate alla compilazione delle schede AeDES per tutti gli edifici danneggiati;

Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 1° dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti della rete delle professioni durante il quale è stata acquisita la disponibilità dei professionisti a redigere le schede AeDES per tutti quegli edifici ritenuti inutilizzabili a seguito della procedura FAST;

Vista l'ordinanza n. 422 del 16 dicembre 2016 con la quale, ravvisata l'opportunità di introdurre ulteriore modifica all'organizzazione del censimento dei danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, come disciplinato dalle richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 392/2016 e 405/2016, all'art. 1 si è previsto che allo svolgimento delle verifiche mediante l'impiego della scheda FAST si provveda a cura della DICOMAC, mentre è stata rinviata ad apposita ordinanza del Commissario straordinario la disciplina di una diversa modalità per la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili, da ricondurre all'attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione, fatti salvi casi specifici per i quali provvede il citato Dipartimento secondo la previgente disciplina;

Acquisito il favorevole avviso del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle regioni – vicecommissari nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016;

Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Censimento dei danni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei periti edili abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, anche indipendentemente dall'attività progettuale, si occupano della compilazione delle schede AeDES, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422/2016, richiamata in premessa.

2. Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici speciali della ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST. Insieme alla scheda AeDES i tecnici professionisti dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto dovrà essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, per i quali sarà richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari.

3. Le schede AeDES e le perizie giurate di cui al comma 2 sono trasmesse ai comuni territorialmente competenti per le attività di quantificazione del fabbisogno abitativo di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016.

4. Per lo stesso edificio il tecnico professionista che ha eventualmente redatto la scheda FAST non può predisporre la scheda AeDES;

5. Ogni singolo professionista può redigere al massimo n. 30 schede AeDES. La presentazione di un numero superiore alle 30 schede comporta la cancellazione o la non iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016.

Art. 2.

Attività di controllo

1. Il progetto relativo alla riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio danneggiato oggetto della perizia giurata relativa alla scheda AeDES elaborata ai sensi della presente ordinanza non può essere presentato prima di trenta giorni dal deposito della perizia giurata.

2. Gli Uffici speciali della ricostruzione provvedono al controllo delle perizie giurate relative alle schede AeDES nella misura di almeno il 10% al fine di valutare la dichiarata connessione del danno agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e la congruità dell'esito, sempre in relazione ai danni accertati. Con successivo provvedimento saranno indicate le modalità per l'estrazione del campione.

3. Per l'attività di controllo di cui al comma 2 gli Uffici speciali della ricostruzione si avvalgono dei tecnici pubblici che abbiano i requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN) ai sensi dell'art. 2

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, prioritariamente appartenenti alle amministrazioni regionali interessate.

4. Nell'ambito della valutazione delle perizie giurate consegnate dai professionisti il Commissario straordinario si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di finanza secondo modalità che saranno concordate con il Comando generale. In particolare, tale valutazione sarà finalizzata ad accertare la corrispondenza tra l'edificio periziato, e relativa documentazione fotografica, e quello dichiarato ai fini della richiesta di contributo.

5. Nel caso di accertamento di una scheda AeDES «falsa o completamente errata» si procede ai sensi di legge ed il professionista sarà cancellato o non iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016. Nel caso in cui viene accertata una non congruità dell'esito della scheda con il quadro valutativo si procede d'ufficio, previo confronto con il professionista, alla sua correzione. Se ad un professionista sono contestate come incongrue più di tre schede AeDES la sua posizione verrà valutata dall'Osservatorio nazionale, che sarà istituito di concerto tra Commissario e rete delle professioni, e lo stesso potrà essere sospeso o non iscritto all'elenco speciale, di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, per un periodo da tre a nove mesi.

Art. 3.

Compenso e sua liquidazione

1. Il compenso per la redazione della perizia giurata relativa alla scheda AeDES elaborata ai sensi della presente ordinanza è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016.

2. Con successiva ordinanza commissariale vengono determinate le misure massime del rimborso dovuto per la relativa elaborazione e connesse attività periziali, articolandole in base al numero delle unità immobiliari ovvero alle loro caratteristiche specifiche nel caso di edifici a «grande luce», per i quali la scheda da elaborare è quella appositamente prevista (AeDES-GL).

3. La liquidazione del compenso della perizia giurata relativa alla scheda AeDES avverrà al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, contestualmente al pagamento dei tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione dell'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio alle operazione di completamento del censimento dei danni la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 19 dicembre 2016

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3249

16A08854

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 dicembre 2016.

Definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali a base del principio attivo «Sitagliptin». (Determina n. 1486/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 - del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7, 8, e 9 novembre 2016, verbale n. 17 che stabilisce per i medicinali contenenti «Sitagliptin» l'armonizzazione del regime di fornitura RRL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti e l'armonizzazione degli specialisti prescrittori - specialista diabetologo, specialista endocrinologo e specialista internista;

Determina:

Art. 1.

Definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali a base del principio attivo «Sitagliptin»

Il regime di fornitura dei medicinali a base del principio attivo «Sitagliptin» è definito nei termini seguenti:

RRL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Sono definiti i seguenti specialisti prescrittori: specialista diabetologo, specialista endocrinologo e specialista internista.

Art. 2.

Stampati

I titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali a base del principio attivo «Sitagliptin», devono apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Smaltimento scorte

È autorizzato l'esaurimento delle scorte dei medicinali a base del principio attivo «Sitagliptin».

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, pertanto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A08814

DETERMINA 6 dicembre 2016.

Definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali a base del principio attivo Cefuroxima, formulati come polvere per soluzione iniettabile per somministrazione intracamerale. (Determina n. 1487/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e s.m.i., ed in particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»;

Considerato che i farmaci a base di Cefuroxima, formulati come polvere per soluzione iniettabile per somministrazione intracamerale, sono utilizzati, nelle condizioni asettiche raccomandate, oltre che in ambiente ospedaliero, anche in strutture ambulatoriali;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7, 8, e 9 novembre 2016 verbale n. 17 che, in considerazione di quanto sopra, stabilisce per i medicinali contenenti Cefuroxima, formulati come polvere per soluzione iniettabile per somministrazione intracamerale, il regime di fornitura USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente dallo specialista – specialista oculista;

Determina:

Art. 1.

Definizione del regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali a base del principio attivo Cefuroxima, formulati come polvere per soluzione iniettabile per somministrazione intracamerale

Il regime di fornitura dei medicinali a base del principio attivo Cefuroxima, formulati come polvere per soluzione iniettabile per somministrazione intracamerale, è definito nei termini seguenti:

USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente dallo specialista; è definito il seguente specialista prescrittore: specialista oculista.

Art. 2.

Stampati

I titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali a base del principio attivo Cefuroxima, formulati come polvere per soluzione iniettabile per somministrazione intracamerale, devono apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Smaltimento scorte

È autorizzato l'esaurimento delle scorte dei medicinali a base del principio attivo Cefuroxima, formulati come polvere per soluzione iniettabile per somministrazione intracamerale.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, pertanto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A08815

DETERMINA 6 dicembre 2016.

Rettifica della determina n. 1348/2016 del 29 settembre 2016, relativa alla definizione del regime di fornitura del medicinale Virdex a base del principio attivo ergotamina tartrato in associazione con altri principi attivi. (Determina n. 1488/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Vista la determinazione AIFA n. 1348/2016 del 29 settembre 2016, concernente la definizione del regime di fornitura del medicinale VIRDEX a base del principio attivo ergotamina tartrato in associazione con altri principi attivi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 249 del 24 ottobre 2016;

Considerato che occorre provvedere alla rettifica della determinazione suddetta, per errore materiale ivi contenuto;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione AIFA n. 1348/2016 del 29 settembre 2016

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione AIFA n. 1348/2016 del 29 settembre 2016, concernente la definizione del regime di fornitura del medicinale Virdex a base del principio attivo ergotamina tartrato in associazione con altri principi attivi, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 249 del 24 ottobre 2016:

all'art. 1 (Modifica del regime di fornitura e della descrizione delle confezioni del medicinale Virdex a base del principio attivo ergotamina tartrato in associazione con altri principi attivi)

laddove è riportato:

a. Il regime di fornitura del medicinale Virdex (AIC 012437) a base del principio attivo ergotamina tartrato in associazione con altri principi attivi, attualmente classificato come medicinale non soggetto a prescrizione - medicinale di automedicazione (OTC) è modificato come di seguito:

da medicinale non soggetto a prescrizione - medicinale di automedicazione (OTC)

a medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta (RR);

leggasi:

a. Il regime di fornitura del medicinale Virdex (AIC 012437) a base del principio attivo ergotamina tartrato in associazione con altri principi attivi, attualmente classificato come medicinale non soggetto a prescrizione - medicinale di automedicazione (OTC) è modificato come di seguito:

da medicinale non soggetto a prescrizione - medicinale di automedicazione (OTC)

a medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A08816

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 1892 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 mg/1 mg/ml picături oftalmice, suspensie LDPE dropper container of 5 ml eye drops dalla Romania con numero di autorizzazione 5242/2005/01, il quale deve essere messo in commercio con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l., via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: «TobraDex» 0,3% + 0,1% collirio, sospensione flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C. n. 038861047 (in base 10), 151Y7R (in base 32); forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: un ml contiene:

principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o idrossido di sodio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «TobraDex» è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Officine di confezionamento secondario:

Pharm@Idea S.r.l., via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (Brescia);

STM Group S.r.l., strada provinciale Pianura n. 2 - 80078 Pozzuoli (Napoli);

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «TobraDex» 0,3% + 0,1% collirio, sospensione flacone contagocce 5 ml; codice A.I.C. n. 038861047; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «TobraDex» 0,3% + 0,1% collirio, sospensione flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C. n. 038861047; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08788

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax»

Estratto determina n. 1911 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX gastro-resistant tablet 5mg/tab (blist 2×20 PVC/PVDC) dalla Grecia con numero di autorizzazione 36881/28-07-2008 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l., con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano.

Confezione: «Dulcolax» 5 mg compresse rivestite 40 compresse in blister PVC/PVDC, codice A.I.C. n. 041678032 (in base 10), 17RX6J (in base 32); forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: bisacodile 5 mg;

eccipienti; lattosio, amido di mais (secco), amido di mais (solubile), glicerina, magnesio stearato, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio biossido (E171), poliacrilati anionici, olio di ricino, macrogol 6000, ferro ossido (giallo) (E 172), cera bianca, cera carnauba, gomma lacca.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Dulcolax» 5 mg compresse rivestite 40 compresse in blister PVC/PVDC; codice A.I.C. n. 041678032; classe di rimborsabilità «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Dulcolax» 5 mg compresse rivestite 40 compresse in blister PVC/PVDC; codice A.I.C. n. 041678032; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08789

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dilatrend»

Estratto determina IP n. 1898 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DILATREND, tablet 6,25 mg/Tab 28 tabs (BLIST 2×14) dalla Grecia con numero di autorizzazione 74110/10/02-08-2011, il quale deve essere messo in commercio con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi sanitari integrati s.r.l., via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

Confezione: «Dilatrend» «6,25 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C.: 039328036 (in base 10) 15J694 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: Carvedilolo 6,25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, povidone, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato, ferro ossido giallo (E 172).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: Carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici.

Trattamento dell'angina pectoris.

Trattamento dello scompenso cardiaco.

Officine di confezionamento secondario: Pharm@idea s.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; STM Group S.r.l. Strada Prov. Pianura 2 - 80078 - Pozzuoli (Napoli).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Dilatrend» «6,25 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C.: 039328036; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Dilatrend «6,25 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C.: 039328036; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08790

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud»

Estratto determina n. 1910 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIRDALUD 2 mg tablet 30 Tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 19430/05-07-1988 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar s.r.l. con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano;

Confezione: «Sirdalud» «2 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043701022 (in base 10) 19PNSY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tizanidina cloridrato 2,2880 mg, pari a tizanidina 2 mg.

eccipienti: biossido di silice colloidale, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio anidro.

Indicazioni terapeutiche:

Spasmi muscolari dolorosi:

associati a disordini statici e funzionali della colonna vertebrale (sindromi artrosiche cervicali e lombari, torcicollo, lombalgie, ecc.);

conseguenti ad interventi chirurgici (ernia del disco, artrosi dell'anca, ecc.).

Spasticità conseguente a disordini neurologici: es. sclerosi multipla, mielopatia cronica, malattie degenerative del midollo spinale, incidenti vascolari cerebrali.

Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa n. 17, 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Sirdalud» «2 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043701022; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Sirdalud» «2 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043701022; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08791

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina n. 1897 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 mg/1mg/ml picături oftalmice, suspensie LDPE dropper container of 5 ml eye drops dalla Romania con numero di autorizzazione 8966/2016/01, il quale deve essere messo in commercio con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farmavox S.r.l. , Via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano;

Confezione: «Tobradex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml

Codice A.I.C.: 042998031 (in base 10) 19068H (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg.

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o idrossido di sodio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Tobradex è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Tobradex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 042998031; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tobradex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 042998031; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08792

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina n. 1881 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,50 mg, comprimé sécable 30 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium) dalla Francia con numero di autorizzazione 326 445-5 o 34009 326 445 5 1 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano;

Confezione: «Xanax» «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 042346054 (in base 10) 19D9L6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam mg 0,50.

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lacca di alluminio, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); XPO Supply Chain Pharma S.p.A. - Via Amendola, 1 , 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Xanax» «0,50 mg compresse» 20 compresse;

Codice A.I.C.: 042346054; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Xanax» «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 042346054; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08793

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina n. 1882 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,25 mg, comprimé sécable 30 comprimés dalla Francia con numero di autorizzazione 326 444-9 o 34009 326 444 9 0 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano;

Confezione: «Xanax» «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 042346041 (in base 10) 19D9KT (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: alprazolam mg 0,25.

Eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa n. 17, 20875 Burago di Molgora (MB); XPO Supply Chain Pharma S.p.a. - Via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Xanax» «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 042346041; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Xanax» «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 042346041; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08794

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yellox»

Estratto determina n. 1891 del 15 novembre 2016

Al medicinale YELLOX - 0,9 mg/ml - Eye drops, solution - 1 bottle autorizzato EMA/PD/2016/28851/N del 1° agosto 2016 e identificato con n. EU/1/11/692/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farma 1000 s.r.l., via Lazzaretto, 19 - 20124 Milano;

Confezione: «Yellox» «0,9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C.: 044997017 (in base 10) 1BX6DT (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Un ml di soluzione contiene 0,9 mg di bromfenac (come sodio sesquidrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Yellox» «0,9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C.: 044997017; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Yellox» «0.9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone.

Codice A.I.C.: 044997017 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

16A08795

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin»

Estratto determina n. 1890 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DEPAKINE CHRONO 500 mg *prolonged-release tablets* 30 *tabs* dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 20010812 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: «Farma 1000 S.r.l.» - Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

confezione: «Depakin Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

codice A.I.C.: 043250048 (in base 10) 197WD0 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: 333,0 mg sodio valproato - 145,0 mg acido valproico (corrispondenti a 500 mg di sodio valproato);

nucleo: etilcellulosa, ipromellosa, silice colloidale idrata, saccarina sodica. Film: ipromellosa, poliacrilato dispersione 30%, macrogol 6000, talco, titanio diossido.

Indicazioni terapeutiche

Nel trattamento dell'epilessia generalizzata, in particolare in attacchi di tipo:

assenza, mioclonico, tonico-clonico, atonico, misto;

e nell'epilessia parziale:

semplice o complessa;

secondariamente generalizzata.

Nel trattamento di sindromi specifiche (West, Lennox-Gastaut).

Nel trattamento degli episodi di mania correlati al disturbo bipolare quando il litio è controindicato o non tollerato. La continuazione della terapia dopo l'episodio di mania può essere presa in considerazione nei pazienti che hanno risposto al valproato per la mania acuta.

Officine di confezionamento secondario

«De Salute S.r.l.» via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR); «S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio» via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; «CIT S.r.l.» via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Depakin Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

codice A.I.C.: 043250048;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Depakin Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

codice A.I.C.: 043250048; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08808

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec»

Estratto determina n. 1886 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DELIX 2,5 mg tabletten 100 tabletten PVC/Al-Blisterpackung dalla Germania con numero di autorizzazione 45696.01.00 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: «Farma 1000 S.r.l.» via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

confezione: TRIATEC 2,5 mg compresse - 28 compresse divisibili;

codice A.I.C.: 042550044 (in base 10) 18LJSW (in base 32);

forma farmaceutica: compresse divisibili;

composizione: una compressa divisibile contiene:

principio attivo: ramipril 2,5 mg;

eccipienti: ipromellosa, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato, ferro ossido giallo E 172.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione;

prevenzione cardiovascolare: riduzione della morbilità e mortalità cardiovascolare in pazienti con:

patologie cardiovascolari aterotrombotiche conclamate (pregresse patologie coronariche o ictus, o patologie vascolari periferiche), o

diabete con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1);

trattamento delle patologie renali:

nefropatia glomerulare diabetica incipiente, definita dalla presenza di microalbuminuria;

nefropatia glomerulare diabetica conclamata, definita da macroproteinuria in pazienti con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1);

nefropatia glomerulare non diabetica conclamata definita da macroproteinuria ≥3g/die (vedere paragrafo 5.1);

trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.

Prevenzione secondaria dopo infarto miocardico acuto: riduzione della mortalità dopo la fase acuta dell'infarto miocardico in pazienti con segni clinici di insufficienza cardiaca quando iniziato dopo 48 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto.

Officine di confezionamento secondario

«De Salute S.r.l.» via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR); «S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio» via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; «CIT S.r.l.» via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Triatec» 2,5 mg compresse - 28 compresse divisibili;

codice A.I.C.: 042550044;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Triatec» 2,5 mg compresse - 28 compresse divisibili;

codice A.I.C.: 042550044;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08809

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen influenza e raffreddore».

Estratto determina n. 1887 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN STOPCOLD 200 mg/30 mg film-*coated tablets* 24 *tabs* blister pvc/pvdc/Al dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 9800356 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: «Farma 1000 S.r.l.» - via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano;

confezione: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE - 200 mg + 30 mg compresse rivestite - 12 compresse rivestite;

codice A.I.C.: 044663019 (in base 10) 1BM07C (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite.

Una compressa contiene:

principi attivi: Ibuprofene 200 mg, Pseudoefedrina cloridrato 30 mg;

eccipienti: Fosfato tricalcico, sodio carbossimetilcellulosa, cellulosa microcristallina, povidone, metilidrossipropilcellulosa, magnesio stearato, talco, coloranti: E 104, E 110, E 171.

Indicazioni terapeutiche

«Nurofen influenza e raffreddore» 200 mg + 30 mg compresse rivestite, è indicato negli adulti e adolescenti oltre i 12 anni. Trattamento dei sintomi del raffreddore e dell'influenza quali congestione nasale e sinusale, dolori, febbre, mal di gola, mal di testa.

Officine di confezionamento secondario

«De Salute S.r.l.» via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); «S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio» - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; «CIT S.r.l.» via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nurofen influenza e raffreddore» 200 mg + 30 mg compresse rivestite - 12 compresse rivestite;

codice A.I.C.: 044663019;

classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nurofen influenza e raffreddore» 200 mg + 30 mg compresse rivestite - 12 compresse rivestite;

codice A.I.C.: 044663019;

OTC medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08810

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina n. 1885 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ISTIN 10 mg Tablets pvc-pvdc/Aluminium 28 Tablets dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 00057/0298 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: «Farma 1000 S.r.l.» via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

confezione: NORVASC 10 mg compresse - 14 compresse;

codice A.I.C.: 043995024 (in base 10) 19YMWJ (in base 32);

forma farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10 mg);

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione, A*ngina pectoris* cronica stabile, A*ngina* conseguente a vasospasmo (A*ngina* di Prinzmetal).

Officine di confezionamento secondario

«De Salute S.r.l.» via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR); «S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio» via F.

Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; «CIT S.r.l.» via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NORVASC 10 mg compresse - 14 compresse;

codice A.I.C. : 043995024;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Norvasc 10 mg compresse» 14 compresse;

codice A.I.C.: 043995024; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08811

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina IP n. 1894 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORVASC 10 mg comprimate pvc-pvdc/Al blisters 30 comprimate dalla Romania con numero di autorizzazione 5655/2013/01, il quale deve essere messo in commercio con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: «Programmi Sanitari Integrati s.r.l.», via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

confezione: NORVASC 10 mg compresse - 14 compresse;

codice A.I.C.: 043663044 (in base 10) 19NHQ4 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10 mg);

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione, *Angina pectoris* cronica stabile, *Angina* conseguente a vasospasmo (*Angina* di Prinzmetal).

Officine di confezionamento secondario

«PHARM@IDEA s.r.l.» via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS); «S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio» via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Norvasc 10 mg compresse» - 14 compresse;

codice A.I.C.: 043663044;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Norvasc 10 mg compresse» - 14 compresse;

codice A.I.C. : 043663044; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08812

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz»

Estratto determina n. 1903 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YAZ 0,02 mg/3 mg 28 comprimate filmate (1×28 comprimate) dalla Romania con numero di autorizzazione 5060/2012/01, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: «GMM Farma S.r.l.» CIS di Nola Isola 8, lotti 8105/10 - 80035 Nola (NA);

confezione: «Yaz» 0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister pvc/al;

codice A.I.C.: 044093021 (in base 10) 1B1MLX (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite.

Compresse attive, rosa chiaro:

principi attivi: Etinilestradiolo 0,020 mg (come clatrato di beta destrina); Drospirenone 3 mg;

eccipienti:

nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato;

rivestimento: Ipromellosa, talco, titanio diossido (E 171), ferro ossido rosso (E 172).

Compresse placebo, bianche: queste compresse non contengono principi attivi;

eccipienti:

nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato, povidone K 25;

rivestimento: Ipromellosa, talco, titanio diossido (E 171).

Indicazioni terapeutiche: «Yaz» è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

Officine di confezionamento secondario

«S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio» via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); «De Salute S.r.l.» via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Yaz 0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister pvc/al;

codice A.I.C.: 044093021;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Yaz» 0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister pvc/al;

codice A.I.C.: 044093021; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08813

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscapina»

Estratto determina n. 1909 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCAPINA 10 mg 60 comprimidos recubiertos dalla Spagna con numero di autorizzazione 18.221 CN 656750-0, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola (Napoli).

Confezione: Buscapina «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Codice AIC: 044955019 (in base 10) 1BVXDC (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo : N-butilbromuro di scopolamina 10 mg;

eccipienti: nucleo: calcio idrogenofosfato, amido di mais, amido solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido palmito-stearico; rivestimento: povidone, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E 171), macrogol 6000, cera carnauba, cera bianca.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. di GIOVENZANA ROBERTO e PELIZZOLA MIRKO CLAUDIO VIA F. BARBAROSSA, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA (LO); DE SALUTE S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 SORESINA (CR); ~~XPO Supply Chain Pharma ITALY S.p.A. - Via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI);~~ FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Buscapina «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Codice AIC: 044955019; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Buscapina «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Codice AIC: 044955019; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08817

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 dicembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0702
Yen	122,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,057
Corona danese	7,4396
Lira Sterlina	0,84168
Fiorino ungherese	313,97
Zloty polacco	4,5005
Nuovo leu romeno	4,501
Corona svedese	9,8015
Franco svizzero	1,0797
Corona islandese	*
Corona norvegese	8.984
Kuna croata	7,5356
Rublo russo	68,1175
Lira turca	3,7794
Dollaro australiano	1,4391
Real brasiliano	3,7044
Dollaro canadese	1,424
Yuan cinese	7,3662
Dollaro di Hong Kong	8,2997
Rupia indonesiana	14375,46
Shekel israeliano	4,0954
Rupia indiana	72,9495
Won sudcoreano	1254,48
Peso messicano	22,0853
Ringgit malese	4,7608
Dollaro neozelandese	1,5105
Peso filippino	53,188
Dollaro di Singapore	1,523
Baht tailandese	38,147
Rand sudafricano	14,8125

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08849

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0734
Yen	122,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,045
Corona danese	7,4384
Lira Sterlina	0,8421

Fiorino ungherese	313,49
Zloty polacco	4,478
Nuovo leu romeno	4,4975
Corona svedese	9,803
Franco svizzero	1,0833
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9803
Kuna croata	7,54
Rublo russo	68,4247
Lira turca	3,7202
Dollaro australiano	1,4395
Real brasiliano	3,6837
Dollaro canadese	1,4242
Yuan cinese	7,3861
Dollaro di Hong Kong	8,325
Rupia indonesiana	14364,78
Shekel israeliano	4,0884
Rupia indiana	72,7775
Won sudcoreano	1255,21
Peso messicano	21,871
Ringgit malese	4,7611
Dollaro neozelandese	1,5059
Peso filippino	53,191
Dollaro di Singapore	1,5228
Baht tailandese	38,213
Rand sudafricano	14,6122

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08850

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 dicembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0730
Yen	122,4200
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,036
Corona danese	7,43780
Lira Sterlina	0,85095
Fiorino ungherese	312,98000
Zloty polacco	4,4280
Nuovo leu romeno	4,4980
Corona svedese	9,7735
Franco svizzero	1,0834
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9908
Kuna croata	7,5378
Rublo russo	68,3924
Lira turca	3,6683
Dollaro australiano	1,4408
Real brasiliano	3,6457
Dollaro canadese	1,4242
Yuan cinese	7,3836
Dollaro di Hong Kong	8,3229
Rupia indonesiana	14297,7300
Shekel israeliano	4,0809
Rupia indiana	72,5830
Won sudcoreano	1247,5700
Peso messicano	21,8094
Ringgit malese	4,7555
Dollaro neozelandese	1,5022
Peso filippino	53,2590
Dollaro di Singapore	1,5218
Baht tailandese	38,2310
Rand sudafricano	14,5531

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08851

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0762
Yen	122,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,038
Corona danese	7,439
Lira Sterlina	0,84995
Fiorino ungherese	314,29
Zloty polacco	4,454
Nuovo leu romeno	4,502
Corona svedese	9,7228

Franco svizzero	1,0853
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0145
Kuna croata	7,5355
Rublo russo	68,19
Lira turca	3,6676
Dollaro australiano	1,4406
Real brasiliano	3,6599
Dollaro canadese	1,4222
Yuan cinese	7,4041
Dollaro di Hong Kong	8,3475
Rupia indonesiana	14298,93
Shekel israeliano	4,0768
Rupia indiana	72,5055
Won sudcoreano	1250,03
Peso messicano	21,8915
Ringgit malese	4,759
Dollaro neozelandese	1,4973
Peso filippino	53,465
Dollaro di Singapore	1,5272
Baht tailandese	38,334
Rand sudafricano	14,7162

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08852

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 dicembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0559
Yen	121,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,027
Corona danese	7,4369
Lira Sterlina	0,83935
Fiorino ungherese	314,45
Zloty polacco	4,4454
Nuovo leu romeno	4,4994
Corona svedese	9,691
Franco svizzero	1,0756
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9805
Kuna croata	7,5327
Rublo russo	66,6988
Lira turca	3,6707
Dollaro australiano	1,4141
Real brasiliano	3,5815
Dollaro canadese	1,3914
Yuan cinese	7,2931
Dollaro di Hong Kong	8,1934
Rupia indonesiana	14072,51
Shekel israeliano	4,04
Rupia indiana	71,341
Won sudcoreano	1237
Peso messicano	21,5825
Ringgit malese	4,6708
Dollaro neozelandese	1,4745
Peso filippino	52,615
Dollaro di Singapore	1,5079
Baht tailandese	37,664
Rand sudafricano	15,545

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08853

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica della denominazione del «Convento dei Padri Benedettini», in Gries.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2016, il «Convento dei Padri Benedettini», con sede in Gries (Bolzano), assume la nuova denominazione di Bnediktinerkloster Muri - Gries / Convento dei Benedettini di Muri-Gries, con sede in Bolzano.

16A08784

Soppressione del «Convento dei Padri Francescani», in Borgo Valsugana.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2016, viene soppresso il Convento dei Padri Francescani, con sede in Borgo Valsugana (Trento).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

16A08785

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia «S. Dalmazzo Martire», in Torino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2016, la Parrocchia S. Dalmazzo Martire, con sede in Torino, è stata trasformata in Rettoria denominata Chiesa di S. Dalmazzo Martire, con sede in Torino.

La Rettoria denominata Chiesa di S. Dalmazzo Martire, con sede in Torino, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia S. Dalmazzo Martire, con sede in Torino.

16A08786

Riconoscimento della personalità giuridica della «Rettoria di S. Maria alla Fonte», in Milano.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 7 dicembre 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Rettoria di S. Maria alla Fonte, con sede in Milano.

16A08787

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Castellammare di Stabia.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 2014, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del comune di Castellammare di Stabia (NA), nelle persone del dott. Ivo Salemme, del dott. Pasquale Foglia e del dott. Aldo Scotto di Clemente.

Il 21 giugno 2016, il suddetto dott. Aldo Scotto di Clemente ha rassegnato le dimissioni, per motivi personali.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 2016, il dott. Giuseppe Porcu è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Aldo Scotto di Clemente.

16A08804

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Acate.

Il comune di Acate (RG) con deliberazione n. 37 del 12 agosto 2016 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 2016, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Salvatore Mallemi, del dott. Bruno Busacca e della dott.ssa Francesca Mazzola, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A08806

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «BayCubis», 293 mg/g polvere per soluzione orale per polli.

Estratto provvedimento n. 789 del 25 novembre 2016

Medicinale veterinario BAYCUBIS, 293 mg/g polvere per soluzione orale per polli.

Confezioni: A.I.C. n. 104355.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., v.le Certosa 130, 20156 Milano.

Oggetto del provvedimento

Numero procedura europea: NL/V/0154/001/IB/007/G

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto: l'estensione del periodo di validità dopo ricostruzione in acqua da bere conformemente alle istruzioni da 12 ore a 24 ore e, per le sole confezioni *securtainer*, l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 18 mesi a 60 mesi.

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita:

barattolo composito da 1 kg: 3 anni;

securtainer da 1000 g e da 250 g: 60 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Periodo di validità dopo ricostruzione in acqua da bere conformemente alle istruzioni: 24 ore.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08818

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario Dolagis 50 mg e 120 mg compresse per cani, Libeo 10 mg e 40 mg, compresse masticabili per cani, Nelio 2.5 e 5 mg compresse per gatti, Nelio 5 mg e 20 mg compresse per cani, Pracetam 10% premiscela per suini, Tempora 10 mg, 50 mg e 100 mg compresse masticabili per cani, Therios 75 mg compresse masticabili per gatti, Xeden 15 mg, 50 mg, 150 mg e 200 mg compresse per gatti e cani.

Estratto provvedimento n. 760 del 16 novembre 2016

Medicinali veterinari Dolagis 50 mg e 120 mg compresse per cani, Libeo 10 mg e 40 mg, compresse masticabili per cani, Nelio 2.5 e 5 mg compresse per gatti, Nelio 5 mg e 20 mg compresse per cani, Pracetam 10% premiscela per suini, Tempora 10 mg, 50 mg e 100 mg compresse masticabili per cani, Therios 75 mg compresse masticabili per gatti, Xeden 15 mg, 50 mg, 150 mg e 200 mg compresse per gatti e cani

Titolare A.I.C: Ceva Salute Animale S.p.A. viale Colleoni 15 20864 Agrate Brianza (Monza Brianza) – Ceva Sante Animale 10 Avenue de la Ballastière – 33500 Libourne (France).

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: FR/V/xxxx/IA/061/G

Variazione A.5 *a)*: Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità)

a) attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.

Variazione A.5 *b)*: Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità)

b) attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, escluso il rilascio dei lotti.

Si autorizzano, per le specialità medicinali in oggetto, le modifiche come di seguito riportate:

Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità)

a) attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.

Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità)

b) attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, escluso il rilascio dei lotti.

Medicinale veterinario: Dolagis 50 mg compresse per cani e Dolagis 120 mg compresse masticabili per cani

Sito rilascio lotti, sito controllo lotti e confezionamento secondario

da: «Sogeval, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

a: «Ceva Sante Animale, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

Medicinale Veterinario: Libeo 10 mg e 40 mg compresse masticabili per cani

Sito di produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario e rilascio lotti

da: Sogeval, Zone Autoroutiere, 53950 Louverne - France»

a: «Ceva Sante Animale Boulevard De La Communication, Zone Autoroutiere, 53950 Louverne -France»

Sito di produzione secondario, controllo lotti e rilascio lotti

da: «Sogeval, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

a: «Ceva Sante Animale, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

Medicinale veterinario: Nelio 2.5 mg e 5 mg compresse per gatti

Sito di produzione secondario, controllo lotti e rilascio lotti

da: Sogeval, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

a: «Ceva Sante Animale, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

Medicinale veterinario: Nelio 5 mg e 20 mg compresse per cani

Sito di confezionamento secondario, controllo lotti, rilascio lotti

da: «Sogeval, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

a: «Ceva Sante Animale, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

Medicinale veterinario: Pracetam 10% premiscela per alimenti medicamentosi per suini

Sito di produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo lotti e rilascio lotti

da: «Sogeval, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

a: «Ceva Sante Animale, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval – France»

Medicinale veterinario Tempora 10 mg, 50 mg, 100 mg compresse masticabili per cani

Sito di confezionamento secondario, controllo lotti e rilascio lotti

da: «Sogeval, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

a: «Ceva Sante Animale, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval – France»

Sito di produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario e rilascio dei lotti

da: «Sogeval, Zone Autoroutiere, 53950 Louverne - France»

a: «Ceva Sante Animale Boulevard De La Communication, Zone Autoroutiere, 53950 Louverne -France»

Medicinale veterinario Therios 75 mg compresse masticabili per gatti

Sito di confezionamento secondario, controllo lotti e rilascio lotti

da: «Sogeval, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

a: «Ceva Sante Animale, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval – France»

Medicinale veterinario Xeden 15 mg, 50 mg, 150 mg e 200 mg compresse

Sito di confezionamento secondario, controllo lotti e rilascio lotti

da: «Sogeval, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval - France»

a: «Ceva Sante Animale, 200 Avenue De Mayenne, Zone Industrielle Des Touches, 53000 Laval – France»

La società deve apportare immediatamente agli stampati illustrativi interessati le modifiche sopra indicate, fatte salve eventuali integrazioni imposte da sopravvenute disposizioni ministeriali

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08819

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sporimune 50 mg/ml» soluzione orale per gatti e cani.

Estratto provvedimento n. 776 del 22 novembre 2016

Medicinale veterinario SPORIMUNE 50 mg/ml soluzione orale per gatti e cani.

A.I.C 104515

Titolare dell'A.I.C.: Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: IE/V/0302/001/IB/004

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale dopo prima apertura del confezionamento primario da 3 mesi a 6 mesi.

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette come di seguito indicato:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08820

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota novella di Ispica».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica» registrata con reg. (CE) n. 1214/2010 della Commissione del 17 dicembre 2010.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela I.G.P. Carota Novella di Ispica - via Benedetto Spadaro, 97 - 97014 Ispica (RG), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Siciliana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Carota Novella di Ispica» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione

generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«CAROTA NOVELLA DI ISPICA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione Geografica Protetta «Carota Novella di Ispica» è riservata esclusivamente alle carote che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche al consumo

La «Carota Novella di Ispica» ad indicazione geografica protetta è il prodotto della coltivazione della specie Daucus carota L.

Le varietà utilizzate derivano dal gruppo di varietà carota semilunga nantese e i relativi ibridi, quali: Exelso, Dordogne, Nancò, Concerto, Romance, Naval, Chambor, Selene.

Potranno essere aggiunti altri ibridi purché derivanti dal gruppo di varietà carota semilunga nantese e purché i produttori abbiano dimostrato attraverso prove sperimentali documentate la conformità ai parametri qualitativi della Carota Novella di Ispica. L'utilizzo dei nuovi ibridi ai fini della produzione della Carota Novella di Ispica è consentito previa valutazione positiva delle prove sperimentali da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.

All'atto della sua immissione al consumo presenta i seguenti parametri qualitativi:

1) Morfologici:

forma cilindrica-conica;

assenza di radichette secondarie e radice apicale;

aspetto lucido dell'epidermide;

uniformità di colore;

assenza di fessurazioni del fittone;

calibro minimo: diametro 15 mm - peso 50 g;

calibro massimo: diametro 40 mm - peso 150 g.;

2) Fisici:

polpa tenera, consistente e croccante;

cuore poco fibroso;

3) Chimici - nutrizionali:

contenuto in glucidi: > 5% del peso fresco;

contenuto in beta-carotene, in considerazione dell'epoca di produzione: > 4 mg/100 g di prodotto fresco;

contenuto in sali minerali: compreso tra 0.5% e 0.9%;

4) Organolettici - sensoriali:

Le caratteristiche sensoriali sono state valutate attraverso il metodo UNI 10957 del 2003 che ha portato alla definizione di un profilo sensoriale costruito mediante un panel di 12 assaggiatori esperti, secondo quanto definito dalla norma ISO 8586-2 del 2008. Tutte le valutazioni sono state effettuate in locali di analisi in linea con quanto definito dallo standard UNI ISO 8589 del 1989. I descrittori sono stati quantificati utilizzando una scala di intensità a 5 punti secondo lo schema UNI ISO 4121 del 1989 con un intervallo che va dalla più bassa intensità (valore 1) alla più alta (valore 5).

Il punteggio minimo espresso dai giudici per i principali descrittori sono i seguenti:

intensità del colore 2.5;

odore tipico di carota 2.5;

aroma erbaceo 2.5;

croccantezza 2.5.

Può ottenere il riconoscimento solo la «Carota Novella di Ispica» appartenente alle categorie commerciali Extra e I , definite dalla norma CEE-ONU riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale delle carote, così distinte:

a) *Categoria extra.*

Le carote di questa categoria devono essere di qualità superiore e obbligatoriamente lavate.

Le radici devono essere:

intere;

lisce;

di aspetto fresco;

di forma regolare;

non spaccate;

senza ammaccature e screpolature;

esenti da danni provocati da gelo.

Esse non devono presentare la colorazione verde o rosso - violacea.

b) *Categoria 1ª.*

Le carote di questa categoria devono essere di buona qualità.

Le radici devono essere:

intere;

di aspetto fresco.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Carota Novella di Ispica» comprende i comuni delle seguenti province fino ad un'altitudine di 550 m.s.l:

provincia di Ragusa: comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

provincia di Siracusa: comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini;

provincia di Catania: comune di Caltagirone;

provincia di Caltanissetta: comune di Niscemi.

Le aree interessate alla coltivazione della Carota di Ispica e appartenenti ai suddetti comuni, sono da sempre state caratterizzate da un'omogeneità delle condizioni climatiche e pedologiche che ne hanno permesso la coltivazione fin dagli anni '50. Infatti, il territorio di produzione della «Carota Novella di Ispica» è caratterizzato da temperature medie invernali elevate, elevato numero di ore di luce solare, terreni di medio impasto tendente allo sciolto, talvolta al sabbioso, con scheletro non grossolano, con buona dotazione di elementi nutritivi, con buone caratteristiche di profondità e freschezza.

La zona di produzione delimitata ha inizio sulla costa sud-occidentale presso la foce del torrente Acate e prosegue risalendo il torrente, che prende il nome di Ficuzza, lungo il confine geografico tra le province di Ragusa e Caltanissetta. In contrada Baudarello continua sul confine tra le province di Caltanissetta e Catania.

Giunti a casa Iacona in contrada Terrana, lascia il confine percorrendo una stradella che, costeggiando buona parte del vallone Terrana, passa nei pressi della torre di Terrana, delle case capreria Cocuzza, del mulino Terrana, del Palazzetto e delle case di Cristo incrociando in fine il confine tra le province di Catania e Ragusa. Prosegue poi percorrendo tale confine fino all'incrocio con la statale 514 RG-CT e lungo detta statale continua per circa km. 8 in direzione Ragusa fino in c/da Favarotta.

Da qui prosegue lungo la strada provinciale n. 77, attraversando le contrade Ganzeria e Cifali dove presso le case Pizzarelle continua lungo una stradella vicinale, passando presso le case Muliesina e case Don Pietro per giungere alle case Canicarao. Da quì lungo la strada vicinale giunge in contrada Pupi di Canicarao presso l'abitato di Comiso che viene escluso aggirandolo in direzione Nord-Ovest fino a incontrare la strada provinciale n. 20 Comiso-S. Croce Camerina percorrendola in direzione S. Croce fino all'incrocio con la ferrovia. Prosegue poi lungo quest'ultima fino alle case Paolina scendendo per un tratto di circa 1 km, sulla strada provinciale n. 13 fino in contrada Passolato, dove si prosegue lungo la linea che separa la zona pianeggiante da quella collinare per arrivare in contrada Mistretta al km. 1 della SP 21. Da qui in linea diretta si prosegue giungendo al km. 19 della SP 60, Ragusa - S. Croce Camerina, in contrada Malavita. Tale strada si percorre fino a raggiungere l'abitato di S. Croce Camerina che viene aggirato percorrendo la tangenziale Sud-Est, immettendosi così sulla SP 36 S. Croce Camerina-Marina di Ragusa che si percorre fino all'abitato di Marina di Ragusa.

Escludendo il centro abitato si percorre la SP 89 Marina di Ragusa-Donnalucata fino a incrociare il fiume Irminio, lungo il quale si risale fino in contrada Scarfaletto per proseguire lungo una strada vicinale, fino alle case Roccasalva sulla SP 38, che si percorre giungendo in contrada Fondo di Marta. Da detta contrada si percorre, in direzione sud, il confine naturale sul ciglio superiore del versante destro del torrente Modica-Scicli che, da contrada Bommacchiella, dopo circa km. 4 incrocia la SP 39 in contrada Porta di Ferro. Proseguendo lungo la cava di Pizzilucca si arriva alle case Timpa Rossa dalle quali si prosegue per una strada vicinale fino a incrociare la SP 56 Scicli-Cava D'Alica. Proseguendo su questa passata da Villa S. Marco ci si immette lungo la cava S. Bartolomeo che si percorre fino a incrociare la SS 194 Modica-Pozzallo. Da qui percorrendo porzioni delle SP 41, 43 e 96 si arriva sulla SS 115 al km. 344,500 presso la bettola del Capitano.

Da qui si prosegue per la SP 32 che passa per la Cava d'Ispica e prosegue per contrada Favarottella e ancora per case Poidomani da dove si prosegue percorrendo una stradella vicinale che porta sul fiume Tellaro passando per case Terrenazzo. Passato il fiume in contrada Tatatauso si percorre la strada che porta alla SS 115 dove prosegue in direzione di Noto. In prossimità di Noto prosegue sulla strada che incrocia la SS 115 e che da Noto porta fino a Calabernardo.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori, dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva entro il mese di dicembre, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Ogni produttore deve possedere degli appositi quaderni di campagna dove registrare tutte le operazioni colturali (lavorazioni, trattamenti di fertilizzazione, fitosanitari, etc.), negli stessi verrà annotato un codice per ogni lotto seminato, che seguirà la partita in tutte le fasi successive (coltivazione, raccolta, trasporto in magazzino, lavorazione e commercializzazione) per garantire in qualsiasi momento la tracciabilità e la totale trasparenza a tutela del consumatore.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Tecniche di produzione

5.1 - Lavorazioni preparatorie.

Le lavorazioni preparatorie principali consistono nell'eseguire un'aratura profonda 40-50 cm almeno un mese prima della semina. Successivamente si eseguiranno le lavorazioni preparatorie complementari volte ad ottenere un amminutamento e affinamento dello strato arato, mediante strumenti discissori e una o più fresature per interrare la concimazione di base. Ultima lavorazione prima della semina sarà effettuata con l'aiolatrice per la formazione delle prode rialzate in cui vengono seminate le carote.

5.2 - Tecniche di avvicendamento.

La rotazione colturale deve essere effettuata allo scopo di ridurre le problematiche fitosanitarie e di evitare fenomeni di stanchezza del terreno. A tal fine dovrà essere attuata una rotazione triennale e, pertanto, la coltivazione di carota non potrà ritornare sullo stesso appezzamento prima che siano trascorse due annate agrarie. È ammessa la coltivazione sullo stesso appezzamento per due annate successive solo nei terreni in cui non sia stata mai coltivata la carota (ad esempio terreni in cui vi è stato un espianto di colture arboree).

La rotazione non è di tipo «chiuso», nel senso che la coltivazione di carota può essere avvicendata con ortaggi da pieno campo, cereali e leguminose con schemi di rotazione «aperta», secondo le programmazioni colturali aziendali.

È da escludere ogni forma di consociazione.

5.3 - Semina.

La semina è eseguita in autunno e effettuata con l'ausilio di seminatrici pneumatiche di precisione a sesto prestabilito e successiva rullatura con interramento medio del seme a cm 1. L'investimento colturale varia da 1.500.000 a 2.000.000 di semi per ettaro di superficie a seconda del sistema colturale adottato.

5.4 - Fertilizzazione.

La fertilizzazione viene effettuata con un intervento in pre-semina (concimazione di base) e un paio di interventi post-emergenza (concimazione di copertura). Le unità fertilizzanti (U.F.) distribuite vengono calcolate in relazione ai livelli di asportazione della coltura per una resa media stimata in 400 - 500 quintali per ettaro, privilegiando sempre concimi misto-organici onde evitare accumulo di nitrati nei fittoni. È ammesso l'uso di concimi a base di meso e micro elementi.

In ogni caso non possono essere superate le seguenti quantità di U.F. ad ettaro:

N	P_2O_5	K_2O	MgO
150	80	240	40

Sono ammesse due o più sarchiature atte ad eliminare le erbe infestanti, migliorare la sofficità del terreno e distribuire i concimi di copertura.

5.5 - Irrigazione.

Svolgendosi il ciclo vegetativo della pianta nel periodo autunnale - invernale - primaverile, le irrigazioni verranno effettuate per aspersione o irrigazione localizzata, utilizzando 150-300 mc di acqua per ettaro.

5.6 - Difesa fitosanitaria.

La difesa fitosanitaria viene basata sui principi della lotta integrata, attraverso interventi agronomici (semine rade, rispetto delle rotazioni colturali, scelta degli appezzamenti di coltivazione in funzione dell'esposizione, semine tardive nella seconda decade di ottobre meno suscettibili agli attacchi di alternaria), biologici (utilizzo di Bacillus per la lotta a lepidotteri nottuidi, oculata scelta delle varietà) e chimici.

La lotta chimica va effettuata solo nei casi in cui il fitofago raggiunge le soglia di intervento o nei casi in cui si verificano le condizioni ottimali di sviluppo di alcuni patogeni.

Per le malattie crittogamiche quali: Sclerotinia, Oidio, Rizoctonia, si interviene alla comparsa dei sintomi, mentre per l'Alternaria il mezzo chimico viene utilizzato dopo una attenta valutazione di alcuni parametri riguardanti le condizioni favorevoli di sviluppo del patogeno (elevata umidità, prolungata bagnatura delle foglie, temperature diurne superiori ai 10° *C)* e lo stadio fenologico delle piante (elevato vigore, notevole sviluppo epigeo, tenerezza dei tessuti).

I danni da fitofagi sulla «Carota Novella di Ispica» sono normalmente poco rilevanti perché quasi tutto il ciclo della coltura coincide con il periodo di riposo invernale degli insetti e, pertanto, gli interventi con insetticidi chimici sono molto limitati.

Tuttavia, in caso di erosioni precoci delle plantule, da parte di lepidotteri nottuidi (Agrotis spp.), il trattamento è giustificato al raggiungimento della soglia di intervento (1-2 larve oppure 1-2 piante erose per metro quadrato).

5.7 - Raccolta.

La raccolta, effettuata giornalmente, sarà eseguita a partire dal 1° febbraio e fino al 15 di giugno.

Viene eseguita con l'ausilio di macchine raccoglitrici a operazioni riunite atte, come tali, a svolgere l'intera fase di raccolta in una sola passata in campo. Tali macchine sono, in genere, di tipo trainato o portato posteriormente dalla trattrice, con organi di lavoro comandati dalla p.d.p. e operano su una o due file di lavoro.

Sono costituite da: un apparato defogliatore o cimatore; un apparato sterratore e caricatore dei fittoni in appositi contenitori.

L'apparato estirpatore consiste in un vomerino che solleva il fittone, completo di apparato fogliare. Questo poi viene preso da una coppia di cinghie gommate che lo sollevano portandolo al dispositivo di cimatura del tipo a lama oscillante. Mentre le foglie vengono espulse verso la parte posteriore cadendo a terra, i fittoni cadono in un sottostante trasportatore trasversale a barrette rivestite di gomma che provvedono ad una prima separazione dalla terra. Altri trasportatori - elevatori, poi completano tale pulizia, provvedendo a riversare i fittoni in appositi contenitori (bins) che, una volta riempiti, vengono scaricati a terra.

5.8 - Lavorazione del prodotto.

La lavorazione del prodotto fresco raccolto sarà eseguita giornalmente con le linee di lavorazioni presenti nelle aziende. Le fasi principali che caratterizzano il processo di lavorazione delle carote sono le seguenti: lavaggio, selezione scarti, calibratura, confezionamento. Le strutture di condizionamento e lavorazione devono ricadere nella zona di produzione individuata all'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la qualità, il controllo e la tracciabilità del prodotto.

La data finale per la commercializzazione viene fissata al 15 giugno. Le operazioni di produzione e di primo condizionamento devono avvenire nella zona di produzione individuata al punto 4.3, al fine di garantire la qualità, il controllo e la tracciabilità del prodotto. Sono ammesse ulteriori riconfezionamenti al di fuori dell'area geografica delimitata.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il riconoscimento della Carota Novella di Ispica come indicazione geografica protetta è giustificato dalla caratteristica di precocità del prodotto.

La particolare combinazione di fattori pedoclimatici e produttivi nell'area delimitata a cui si fa riferimento, consente al territorio di esprimersi al meglio, offrendo al prodotto le note caratteristiche organolettiche, giustificando quindi la sua reputazione.

Le favorevoli condizioni pedo-climatiche caratterizzano l'epoca di produzione della «Carota Novella di Ispica». Infatti, la Carota di Ispica è «novella» cioè raggiunge la maturazione commerciale già ai primi di febbraio (1° febbraio) e fino agli inizi di giugno (15 giugno). Si delinea così un prodotto novello, tipico siciliano, che si lega totalmente al territorio di produzione.

La «Carota Novella di Ispica», pertanto, è una carota presente sul mercato nel periodo invernale - primaverile avente le caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco, quali croccantezza, profumo intenso ed un aroma di erbaceo.

Il territorio di produzione della «Carota Novella di Ispica» è caratterizzato da temperature medie invernali elevate, elevato numero di ore di luce solare, terreni di buona fertilità. I parametri qualitativi e il particolare ciclo produttivo risultano intimamente legati alle caratteristiche fisiche (pedologiche e climatiche) e biochimiche (processi di trasformazione e utilizzazione delle sostanze necessarie alla vita) che interagendo, fanno del territorio ibleo un indispensabile sistema armonico, capace di esaltarli e caratterizzarli.

La vocazionalità del territorio ne facilita la coltivazione in quanto le ottimali condizioni ambientali e in particolare il clima temperato e asciutto della fascia costiera, consentono alla pianta di mantenere un'ottima salubrità generale. Nel contempo l'estensione del comprensorio consente alle aziende un più ampio avvicendamento colturale con altre ortive, evitando i fenomeni negativi di stanchezza del terreno. Tutto questo, in generale, permette una netta riduzione degli interventi fitoiatrici.

Nel territorio interessato alla produzione della «Carota Novella di Ispica» non si verificano né eccessivi cali di temperatura, né eccessi di piovosità o di aridità. È dimostrato che le temperature che si verificano nel comprensorio sono quelle che favoriscono una colorazione molto intensa, anche per effetto non indifferente della luminosità, una conformazione molto regolare e un'ottimizzazione dei contenuti in zuccheri, beta carotene e sali minerali. Anche i terreni rispondono alle esigenze della coltivazione, che predilige il medio impasto tendente allo sciolto, con scheletro non grossolano, con buona dotazione di elementi nutritivi, con buone caratteristiche di profondità e freschezza, ma che va bene anche in terreni tendenti al sabbioso purché sostenuti da adeguate concimazioni e irrigazioni. Questi di fatto sono le caratteristiche pedologiche delle superfici su cui si sviluppa la coltivazione della «Carota Novella di Ispica».

Nasce così in un'intima connessione tra l'area di produzione e la carota novella. Il consumatore identifica le sue caratteristiche con il territorio di origine. I vecchi produttori ricordano ancora che gli importatori europei dicevano di riconoscere immediatamente un carico di «Carota Novella di Ispica», appena si apriva il vagone che le conteneva, per il profumo particolare e intenso che si sviluppava.

Nello stesso tempo nel territorio, a cominciare dagli anni '50, accadeva una rivoluzione socio - economica che segnerà il territorio e che ne caratterizzerà il suo sviluppo nel futuro.

Rimane ancora il ricordo di quel grosso fenomeno sociale della migrazione bracciantile che avveniva nelle provincie di Ragusa e Siracusa nel periodo della raccolta della «Carota Novella di Ispica» che, nel passato impegnava notevoli quantità di manodopera, innescando un flusso verso le zone del comprensorio proveniente, in particolare, dall'area montana dove le occasioni di lavoro erano limitate.

Sin dagli anni 70 l'intima connessione della «Carota Novella di Ispica» con il territorio del comprensorio delimitato è stata occasione di pubblicazioni scientifiche (Pina avveduto, «La coltivazione della Carota ad Ispica», L.E.R, 1972), convegni, tesi di laurea con riferimenti a prove e sperimentazioni svolte nel territorio del comprensorio, (G. Corallo, «La carota ad Ispica», A.A. 1969-1670, Università degli studi di Catania -Facoltà di economia e commercio).

Le origini documentate della coltivazione della carota di Ispica risalgono al 1955 e a pochi anni dopo le prime notizie sulla sua esportazione. Dagli anni '50, la coltivazione della Carota di Ispica si è progressivamente allargata fino a comprendere l'area delimitata al punto 4, sia per motivi legati al fenomeno agrario della «stanchezza del terreno» sia per il grande successo commerciale riscontrato sui mercati nazionali ed esteri. Importanti testimonianze sono fornite dalla pubblicazione di Pina Avveduto «La Coltivazione della Carota ad Ispica» del 1972, l'autrice relativamente alla rapida espansione della coltivazione della Carota di Ispica scriveva: «Come è intuibile, la rapida diffusione della nuova coltivazione è stata favorita dalla facile commerciabilità del prodotto, accettato ed anzi richiesto da tutti i mercati nazionali ed internazionali per i sui pregi intrinseci […]. La nostra carota infatti si fa preferire per precocità, qualità di forma (pezzatura), proprietà organolettiche (colore, sapore), proprietà chimiche (ricchezza di carotene e glucosio)».

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo suolo e salute, via Paolo Borsellino, 12/B - 61032 Fano (PU), tel./fax. +39 0721 860543, e-mail: info@suoloesalute.it.

Art. 8.

Confezione ed etichettatura

La Carota Novella di Ispica IGP è confezionata in imballaggi sigillati, in maniera tale che l'apertura della confezione comporti la rottura del sigillo. Sono ammesse le seguenti confezioni:

vassoio fino a 2 kg ricoperto da film di protezione;

sacco di peso compreso tra 0.5 e 6 kg, in polietilene o polipropilene;

cassa con sacco salva-freschezza di peso compreso tra 6 e 12 kg.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

logo della denominazione «Carota Novella di Ispica» IGP;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

la categoria commerciale di appartenenza «extra» e «I».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo della «Carota Novella di Ispica» si compone di un segno grafico (colore arancio) che rappresenta una carota, sormontato da un triangolo irregolare (verde) con il vertice rivolto verso il basso. Il segno grafico è disposto a sinistra rispetto alla dicitura «Carota Novella di Ispica». La «N» maiuscola di «Novella» interseca la sagoma della carota circa a metà della propria altezza, mentre la dicitura «di Ispica» viene riportata sotto «Novella», tutte le lettere sono di colore verde. I caratteri hanno le estremità arrotondate.

I colori pantone di riferimento sono:

pantone 348 C (verde) stampa in quadricromia: C=100; M=0; Y=79; K=27;

pantone 144c (arancio) stampa in quadricromia: C=0; M=47; Y=100; K=0.

16A08783

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio tutela Provolone Valpadana, con sede in Piazza Marconi, 3 – 26100 Cremona, e che il predetto Consorzio è l'unico, soggetto legittimo a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e della Provincia autonoma di Trento, competenti per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Provolone Valpadana» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PROVOLONE VALPADANA»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», di seguito indicata con la sigla DOP, è riservata, al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 e avente i requisiti fissati all'art. 3.

Art. 2.

La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Provolone Valpadana» comprende il territorio amministrativo di seguito specificato;

Regione Lombardia: l'intero territorio amministrativo delle province di Cremona e Brescia;

i comuni di Torre Pallavicina, Pumenengo, Calcio, Romano di Lombardia, Fontanelle, Barbata, Antegnate, Martinengo, Covo, Calcinate, Bolgare, Telgate, Cividate al Piano, Mormico al Serio, Polosco, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Pagazzano e Calvenzano ricadenti nella Provincia di Bergamo;

i comuni di Asola, Acquanegra sul Chiese, Casalmoro, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Bozzolo, Rivarolo Mantovano e Roverbella ricadenti nella Provincia di Mantova;

i comuni di San Rocco al Porto, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Guardamiglio, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovine, Cornovecchio, Meleti, Maccastorna, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, San Fiorano, Maleo, Codogno, Cavacurta, Camairago, Castiglione d'Adda, Bertonico, Terranova dei Passerini, Casalpusterlengo, Ospedaletto, Lodigiano, Orio Litta, Livraga, Brembio, Turano Lodigiano, Segugnago, Borghetto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Villanova del Sillaro, Mairago, Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Massalengo, Pieve Fissiraga, Conegliano Laudense, Lodi, Corte Palasio, Crespiatica, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda ricadenti nella Provincia di Lodi.

Regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo.

Regione Emilia Romagna: l'intero territorio amministrativo della Provincia di Piacenza.

Provincia autonoma di Trento: i comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Calliano, Folgaria, Isera, Lomaso, Nomi, Nogaredo, Mori, Ronzo Chienis, Rovereto, Trambileno, Vallarsa, Volano, Arco, Dro, Molina di Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Terragnolo, Pomarolo, Villa Lagarina, Aldeno, Trento, Cimone, Garnica Terme, Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino, Cavedine, Drena, Tenno, Fiavè, Grigno, Cinte Tesino, Castello Tesino, Pieve Tesino, Ospedaletto, Ivano Fracena, Strigno, Samone, Bieno, Spera, Scurelle, Carzano, Villa Agnedo, Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi Valsugana, Borgo Valsugana, Roncegno Terme, Novaledo, Levico Terme, Vignola-Falesina, Frassilongo, Fierozzo, Palù del Farsina, S.Orsola Terme, Bedollo, Baselga di Pinè, Fornace, Civezzano, Pergine Valsugana, Tenno, Bosentino, Vigolo Vattaro, Vattaro, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa S. Nicolò, Lavarone, Luserna.

Art. 3.

La denominazione di origine «Provolone Valpadana» é riservata al formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte di vacca intero, ad acidità naturale di fermentazione, proveniente da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente art. 2.

Produzione - Il formaggio Provolone Valpadana è prodotto con latte crudo di vacca intero conservato alla stalla e trasportato ad una temperatura non superiore a 12°C, raccolto nella zona di origine da meno di 60 ore dalla prima mungitura, ad acidità naturale di fermentazione, che può subire:

per la tipologia dolce e per la tipologia piccante formati fino a 6 kg - il trattamento termico nella misura massima della pastorizzazione;

per la tipologia piccante – il trattamento termico della termizzazione.

Alimentazione del bestiame.

L'alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire, per non meno del 50%, dalla zona di origine, viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di età. Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione.

I foraggi ammessi sono: foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabili od avvicendati.

Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile prolifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino;

fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi;

paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale;

insilati; trinciati; fieni silo.

Mangimi ammessi (elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie ad integrazione dei foraggi).

Cereali e loro derivati: mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati;

pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale di mais o in pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in pastoni di farina umida.

Semi oleaginosi loro derivati: soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici.

Tuberi e radici, loro prodotti: patata e relativi derivati.

Foraggi disidratati: essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.

Derivati dell'industria dello zucchero: polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe melassate;

melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.

Semi di leguminose, carrube: pisello proteico, fave, favine: granelle, sfarinati e relativi derivati;

carrube: essiccate e relativi derivati.

Grassi: grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da olii di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per «additivi» e «premiscele».

Minerali: sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.

Additivi: vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici.

Varie: è ammesso l'utilizzo di lieviti inattivati.

Rintracciabilità e tracciabilità del prodotto e delle materie prime.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevamenti, dei caseificatori e degli stagionatori nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Ciascuna forma di Provolone Valpadana riporta un codice univoco aziendale (numerico e/o alfanumerico) per la garanzia dell'individuazione della stessa in ogni fase del processo, fino all'eventuale confezionamento, mentre, per i formati fino a 6 kg, la rintracciabilità è garantita dalla documentazione aziendale, sulla quale vengono riportati i dati relativi a numero di pezzi, peso e data di produzione.

Produzione.

La coltura di fermenti lattici utilizzata in lavorazione deve essere siero innesto naturale, proveniente da siero residuo della lavorazione precedente, che può essere sottoposto al processo di concentrazione; il siero innesto può essere integrato con ceppi isolati da siero innesto di «Provolone Valpadana» di buona qualità; in caso di documentato scadimento delle sue caratteristiche, il siero innesto può provenire, eventualmente e saltuariamente, da caseificio certificato per la medesima produzione; i sieri innesti devono essere lasciati acidificare fino ad ottenere la giusta acidità (massimo 26° SH/50 *ml)*.

La coagulazione, a temperatura di 36°- 39°C, é ottenuta secondo le seguenti modalità:

per la tipologia dolce, con caglio di vitello ove e' consentita la presenza di una percentuale di agnello e/o di capretto;

per la tipologia piccante, con caglio di capretto e/o di agnello.

La filatura della pasta, nel rispetto degli usi leali e costanti, viene effettuata dopo fermentazione naturale lattica in modo continuativo esclusivamente su coagulo ottenuto nello stesso caseificio nel quale è avvenuta la lavorazione del latte; il pH di filatura dovrà essere di 4,70-5,20.

La modellatura è effettuata manualmente o con l'ausilio di appositi stampi.

Il formaggio così ottenuto viene posto in acqua fredda o refrigerata per il rassodamento.

Le forme passano, successivamente, alla fase della salatura in salamoia, per un periodo di tempo variabile, in relazione al peso della forma, da poche ore fino a trenta giorni.

Prima dell'entrata nel magazzino di stagionatura, le forme possono essere sottoposte ad asciugatura.

La stagionatura é effettuata in ambienti idonei per temperatura ed umidità, all'interno della zona di produzione. Il formaggio in stagionatura può essere rivestito con materiali ricoprenti che possono contenere E 202, E 203, E 235 nei limiti di legge; in alternativa può essere utilizzato un imballaggio plastico protettivo; é consentito l'uso di paraffina.

Il periodo di stagionatura può variare come segue:

fino a 6 kg: stagionatura minima dieci giorni;

oltre i 6 kg: stagionatura minima trenta giorni;

oltre 15 kg e solo per la tipologia piccante: stagionatura minima novanta giorni;

oltre 30 kg con marchiatura P.V.S., tipologia piccante: stagionatura oltre 8 mesi.

Il formaggio può essere affumicato.

Il peso è variabile in relazione alla forma.

La forma, differenziata, può essere: a salame, a melone, tronco-conica, a pera anche sormontata da testolina sferica (fiaschetta); la superficie esterna può presentare leggere insenature determinate dal passaggio delle corde di sostegno.

La crosta si presenta liscia, sottile, di colore giallo chiaro, dorato, talvolta giallo bruno. È ammessa l'assenza di crosta per la tipologia dolce destinata alla successiva porzionatura e relativo confezionamento.

La pasta é generalmente compatta e può presentare una leggera e rada occhiatura; è consentita una leggera sfogliatura nel formaggio a breve stagionatura, mentre é caratteristica una sfogliatura più marca-

ta nel formaggio a lunga stagionatura; il colore è generalmente giallo paglierino.

Il sapore è delicato fino alla stagionatura di tre mesi, pronunciato verso il piccante a stagionatura più avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto o agnello, utilizzati da soli o congiuntamente.

Il tenore massimo di acqua non deve essere:

superiore al 46% per tutta la tipologia dolce e nella tipologia piccante fino a 6 kg;

superiore al 43% nella tipologia piccante oltre i 6 kg.

Il grasso sulla sostanza secca non può essere inferiore al 44% e superiore a 54%.

Marchiatura - Il marchio che identifica la D.O.P. Provolone Valpadana è così individuato:

carattere scrittura ERAS;

pantone process color - 356 CVC - 293 CVC - 123 CVC - 179 CVC per il logogramma 418 CVC;

quadricromia - 100% ciano / 90% giallo / 25% nero.

Il marchio può essere utilizzato anche in versione monocromatica.

Tutte le forme intere devono riportare il logo della denominazione di origine protetta Provolone Valpadana, che deve essere riprodotto su idoneo supporto inviolabile (metallo, plastica).

L'apposizione del marchio deve avvenire all'immissione delle forme nei magazzini di stagionatura. Per le pezzature più piccole (fino a 6 *kg)* l'apposizione del marchio potrà avvenire all'uscita del magazzino di stagionatura, mentre all'immissione in magazzino potrà essere individuato un adeguato sistema aziendale che ne garantisca l'immediata evidenza.

Il formaggio Provolone Valpadana, prima della commercializzazione in forme intere, potrà essere personalizzato con l'ausilio di strisce di carta, etichette, sacchi o materiale equivalente. Per ciascuna delle predette personalizzazioni dovrà obbligatoriamente essere riportato il logo e la citazione, per esteso, della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», in misura non inferiore alla sesta parte (un sesto) dello spazio occupato dalla marca commerciale, con esclusione dei formati fino a 6 kg.

Nel caso di marchiatura con timbro ad inchiostro, deve essere indicata, nei limiti suesposti, la denominazione «Provolone Valpadana», escludendo l'obbligo della indicazione del logo del prodotto.

A partire dal compimento dell'ottavo mese di stagionatura, i detentori del Provolone Valpadana, esclusivamente nella tipologia piccante, possono richiedere l'apposizione a fuoco del marchio «P.V.S.», acronimo di Provolone Valpadana Stagionato. Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve superare una verifica tecnica ad opera e cura di personale specializzato, espressamente richiesta dal detentore del formaggio ed a carico dello stesso. L'esame selettivo riguarderà l'aspetto esterno della forma (non deve presentare frezzature ed il suono, alla battitura, deve risultare omogeneo), la struttura della pasta (con sfogliatura, privo di occhiature e non elastica), il colore (bianco tendente al giallo paglierino), il sapore (presenza del pizzicore del piccante e non salato) e l'aroma (intenso in combinazione con l'odore).

Confezionamento – il logo del prodotto, comprensivo della denominazione, deve essere riprodotto sulle confezioni destinate al consumatore finale in proporzione all'imballaggio utilizzato in misura non inferiore al 10% dello spazio disponibile. La denominazione Provolone Valpadana dovrà essere indicata con il medesimo carattere. L'indicazione «Denominazione di Origine Protetta» può essere sostituita dall'apposizione in etichetta del simbolo comunitario.

Art. 4.

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l., Via S. Gaetano n. 74, Thiene (VI) 36016, tel. +39.0445.313011 - fax +39.0445.313070, e-mail: csqa@csqa.it

Art. 5.

L'area geografica di produzione comprende parte della Pianura Padana e si caratterizza per la buona produzione di foraggi, per le grandi quantità di latte disponibili e per le condizioni climatiche particolarmente idonee all'alimentazione e all'allevamento delle razze bovine da latte. È grazie a questi fattori ambientali che nell'area di produzione si sono creati i presupposti per la produzione del formaggio Provolone Valpadana.

Il Provolone Valpadana è un formaggio a pasta filata. Questa tipologia, pur traendo le sue origini dai territori del sud Italia, grazie alla capacità dell'arte casearia padana, che non difettava di conoscenze tecniche né tanto meno di disponibilità di materia prima su cui lavorare, si è potuta affermare nelle aree settentrionali con tale produzione.

Nella produzione del Provolone Valpadana assumono particolare rilevanza l'utilizzo del siero innesto naturale proveniente dal siero residuo della lavorazione precedente, la maestria dei caseari della zona nell'usare sapientemente diversi cagli, di agnello, di capretto e di vitello, e la manualità e la perizia nella fase di filatura e lavorazione della pasta.

Il Provolone Valpadana si caratterizza per il suo il sapore delicato fino alla stagionatura di tre mesi, più pronunciato verso il piccante con l'avanzare del tempo e a seconda del tipo di caglio utilizzato.

Il Provolone Valpadana inoltre ha diverse forme, a salame, a melone, tronco-conica, a pera e dimensioni che possono superare i 30 kilogrammi. La pasta è compatta, ma non asciutta, a differenza dei formaggi a pasta filata dell'Italia meridionale che, per le loro ridotte dimensioni, possono stagionare e diventare piccanti solo asciugandosi e trasformandosi in formaggio da grattugia.

Il Provolone Valpadana si produce nell'area geografica dalla seconda metà dell'Ottocento e benché la tipologia d formaggio a pasta filata sia di origine meridionale, nel Novecento si è affermato come prodotto dell'Italia settentrionale come testimoniano le opere di Besana (1916) e del Fascetti (1923).

Il diffondersi della produzione del Provolone Valpadana fu favorito dalle capacità tecniche di caseificazione proprie dei produttori padani sviluppatesi nel tempo, grazie alle caratteristiche dell'area geografica particolarmente idonee all'allevamento di vacche che offriva grandi quantità di latte per la trasformazione. Tra gli elementi caratterizzanti il metodo di produzione del Provolone Valpadana vi è l'utilizzo del siero derivante dalla lavorazione precedente come siero-innesto per la lavorazione successiva. Questa modalità costituisce un elemento di grande caratterizzazione sia territoriale sia del metodo di produzione del Provolone Valpadana, raramente utilizzato nella produzione di altri formaggi. L'affinarsi delle tecniche produttive ha inciso su alcune caratteristiche merceologiche tra le quali la diversità delle forme e delle dimensioni del Provolone Valpadana, senza mutarne le caratteristiche fondamentali. Le differenti forme e dimensioni del Provolone Valpadana sono il risultato dell'abilità dei caseificatori della zona geografica nell'operazione di filatura, abilità che consiste nel rendere la pasta così malleabile da poter essere lavorata in diverse forme e dimensioni anche notevoli. Proprio queste caratteristiche merceologiche sono da attribuire all'area geografica di produzione perché è in quest'area che sono state generate e tramandate. Inoltre, la coesistenza di due diverse tipologie dolce e piccante è il risultato della grande capacità dei caseificatori di utilizzare cagli diversi che determina la possibilità di ottenere nel Provolone Valpadana, pur in presenza di un processo di lavorazione affine, i sapori delicati o piccanti tipici del prodotto rispettivamente con formati dal peso più contenuto con stagionatura più breve e formati dal peso notevole con una più lunga stagionatura con pasta compatta e mai asciutta al punto da dover essere grattugiata come nei più tipici formaggi a pasta filata del meridione.

16A08803

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.". (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 57/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 297 del 21 dicembre 2016).

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario alla sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*:

- Alla pagina 37, seconda colonna, all'articolo 1, comma 258, al penultimo rigo, anziché: "…determinato ai sensi dei commi 255 e *256*, aumentato del…", leggasi: "…determinato ai sensi dei commi 255 e *257*, aumentato del…".

16A08952

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-298) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00